SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 80**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dei lavori pubblici

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1986), **coordinato con la legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1986), **recante: «Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'espressione «qualifica superiore» usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati.

4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.

Art. 2.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalità di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, *ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.*

2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.

4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.

Art. 3.

All'onere derivante dal presente decreto valutato in ragione d'anno in lire 16 miliardi si provvede mediante parziale utilizzazione delle disponibilità previste *dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)* a copertura degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per il 1986.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone quanto appresso: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626». L'art. 2 della predetta legge di conversione dispone, inoltre, che la legge medesima entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

NOTE

Note all'art. 1 del decreto:

— L'art. 4, quarto comma, della legge n. 312/1980, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, prevede espressamente:

«Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza».

— L'art. 2 della citata legge n. 312/1980 indica la classificazione analitica delle otto qualifiche funzionali per il personale predetto.

— L'art. 1, penultimo comma, della legge n. 301/1984, concernente norme di accesso alla dirigenza statale, così recita:

«Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera *a)* del presente articolo partecipa altresì il personale della carriera direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Note all'art. 2 del decreto:

— Con la legge n. 93/1983 è stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego.

— La legge n. 121/1981 riguarda il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Per il contenuto dell'art. 2 della legge n. 312/1980 v. nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 1, comma 2, della legge di conversione:

Il D.L. n. 626/1985, concernente identica materia, è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.

86A2516

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 1986.

Norme relative alla distillazione dei vini a completamento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento comunitario n. 337/79, per la campagna vitivinicola 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del Consiglio del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1986 per la consegna — da parte dei produttori che abbiano consegnato almento il 90% del quantitativo del prodotto corrispondente al loro obbligo — del quantitativo residuo per soddisfare l'obbligo di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento n. 337/79;

Considerato che occorre stabilire i termini entro cui le operazioni di distillazione dei vini in causa devono essere ultimate e che occorre altresì stabilire il termine entro cui il prodotto di detta distillazione può essere consegnato, da parte dei distillatori, all'A.I.M.A.;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di distillazione dei vini consegnati in distilleria ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 1985, recante norme relative al completamento degli obblighi di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento n. 337/79, per la campagna vitivinicola 1984-85, devono essere ultimate entro il 31 maggio 1986.

Art. 2.

Il prodotto ottenuto dalla distillazione dei vini di cui al precedente art. 1 può essere consegnato all'organismo di intervento nazionale (A.I.M.A.) fino alla data del 30 giugno 1986.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A2518

DECRETO 25 marzo 1986.

Criteri e modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto in particolare l'art. 4, primo comma, lettera *a)*, del sopracitato regolamento n. 857/84 che prevede la concessione, da parte degli Stati membri, di una indennità a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;

Ravvisata l'opportunità di conseguire la ristrutturazione della produzione lattiera nazionale mediante la concessione di un premio di riconversione per l'abbattimento di capi femminili bovini di talune razze da latte, nonché un premio supplementare per la sostituzione dei capi eliminati con vacche di razze da carne o con capi femminili di altre specie animali;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (C.I.P.A.A.) ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della sopracitata legge e concernente la concessione per il 1986, di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera.

Ravvisata infine la necessità di precisare le condizioni e le modalità per la concessione dei premi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

I produttori agricoli, singoli od associati, di cui all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84 che allevano nell'azienda vacche da latte e che, nel quadro della realizzazione della ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, si impegnano ad abbandonare, per l'intero periodo di validità del regolamento CEE n. 857/84 e per l'intero patrimonio bovino da latte presente in azienda, tale produzione, possono beneficiare di un premio di riconversione pari a L. 1.100.000 per ogni vacca da latte o giovenca gravida abbattuta, classificabile nelle razze frisona e bruna alpina o pezzata rossa friulana e loro derivati.

La concessione del premio è subordinata alla integrale eliminazione dei soggetti femminili classificabili nelle sopraindicate razze o loro derivati allevate nell'azienda.

Il premio di cui sopra è ridotto il 50% per le vitelle di età non inferiore ai sei mesi, per manzette e manze.

Art. 2.

Ai produttori beneficiari del premio di cui al precedente art. 1 è concesso un premio supplementare, pari a L. 500.000 a capo, nel caso in cui proceda alla sostituzione delle vacche e giovenche gravide eliminate con vacche delle razze da carne di cui all'allegato 1.

Tale sostituzione può essere anche solo parziale; in tal caso il premio supplementare è corrisposto per il numero dei capi effettivamente sostituiti.

Nelle zone classificate a termini dell'art. 15 della legge n. 984/77 il premio supplementare è aumentato a L. 700.000.

Al fine di costituire specifici allevamenti, il premio supplementare è concesso altresì nel caso in cui la sostituzione avvenga con capi femminili, in età riproduttiva, bufalini, equini, ovini e conigli.

Per gli animali sostituiti il rapporto deve essere di uno a uno nei casi dei bufali e degli equini, di uno a dieci nel caso degli ovini e di uno a settanta nel caso dei conigli.

I produttori beneficiari del premio supplementare debbono procedere alla sostituzione dei capi abbattuti entro un anno dall'abbattimento stesso e devono mantenere in azienda, per almeno tre anni, il numero di capi per il quale il premio è stato ottenuto.

Art. 3.

I produttori che intendono beneficiare dei premi di cui al presente decreto devono presentare domanda, in duplice copia, indirizzata ai competenti assessorati regionali per l'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce.

Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio 1986 dai richiedenti, direttamente o tramite una cooperativa od associazione di produttori, devono essere redatte sullo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 e recare la firma del richiedente autenticata da un pubblico ufficiale.

Per azienda, ai fini degli impegni prescritti dall'art. 4 del regolamento CEE n. 857/84 e che il richiedente deve assumere all'atto della presentazione della domanda, si intende il complesso delle unità produttive gestite organicamente dal produttore, situate nel territorio nazionale e che integrano tra di loro.

Art. 4.

Entro il 30 aprile 1986 gli assessorati regionali o gli organi regionali da essi designati, accertata la regolarità della domanda, procedono ai sopralluoghi necessari, fanno luogo alla marchiatura del bestiame interessato e comunicano al richiedente l'esito della domanda stessa anche mediante notifica del verbale di sopralluogo al momento del sopralluogo stesso.

Non può essere ammesso al premio un numero di capi superiore a quello che nella zona risulta in rapporto normale con la superficie aziendale.

I produttori ai quali sia stato comunicato l'esito favorevole della domanda debbono procedere all'abbattimento del bestiame marcato entro e non oltre il 30 settembre 1986. L'abbattimento è attestato dal certificato previsto al successivo articolo.

In caso di presenza nell'azienda di giovenche gravide l'abbattimento può comunque avvenire a parto avvenuto.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai comma precedenti comporta la perdita del diritto al premio.

Art. 5.

Al momento dell'abbattimento dei capi per i quali è stato richiesto il premio di cui al precedente art. 1, il veterinario comunale, a richiesta dell'interessato, rilascia un'attestazione conforme all'allegato 5.

La presentazione agli assessorati regionali o agli organi regionali designati dei certificati rilasciati dai veterinari comunali attestanti l'avvenuto abbattimento della totalità del bestiame per il quale era stato richiesto il premio, costituisce titolo indispensabile per beneficiare del premio medesimo.

Gli assessorati regionali o gli organi regionali designati possono tuttavia disporre sopralluoghi e controlli sia presso l'azienda del beneficiario sia presso i mattatoi, latterie, caseifici.

Art. 6.

Entro il 30 novembre 1986 gli assessorati regionali provvederanno a trasmettere all'A.I.M.A., l'elenco nominativo dei produttori ai quali può essere liquidato il premio di cui all'art. 1 del presente decreto distinto per province e secondo lo schema di cui all'allegato 6. L'A.I.M.A. provvederà al pagamento del premio ai beneficiari entro novanta giorni dal ricevimento dell'elenco stesso mediante assegno circolare emesso da apposito istituto bancario incaricato dall'A.I.M.A. stessa.

Art. 7.

Le amministrazioni regionali o gli organi regionali designati, ai fini della concessione del premio supplementare di cui all'art. 2 del presente decreto, procedono all'accertamento dei capi di bestiame immessi in azienda - entro e non oltre un anno dall'abbattimento dei capi da latte — in sostituzione di quelli eliminati.

L'accertamento deve dar luogo ad opportuna marchiatura ai fini dell'eventuale verifica della loro presenza in azienda al termine del periodo di tre anni di cui all'art. 2. In caso di verifica, la mancata presenza in azienda ove non debitamente giustificata, darà luogo al recupero del premio concesso.

Gli assessorati regionali provvederanno a trasmettere all'A.I.M.A. l'elenco dei produttori distinto per provincia per i quali è possibile provvedere al pagamento del premio supplementare secondo lo schema di cui all'allegato 7. L'A.I.M.A. procederà al pagamento dell'aiuto secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Entro il 30 settembre 1986 gli assessorati regionali comunicano all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - Roma, il numero delle domande favorevolmente istruite, distintamente per provincia e secondo gli schemi di cui agli allegati 8 e 9 rispettivamente per il solo abbandono della produzione lattiero e per l'abbandono di tale produzione e la sostituzione dei capi abbattuti.

Roma, addì 25 marzo 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE RAZZE, POPOLAZIONI E LORO DERIVATI, DI BOVINI DA CARNE AMMESSI AL BENEFICIO DEL PREMIO SUPPLEMENTARE DI RICONVERSIONE.

Piemonte;
Chianina;
Marchigiana;
Romagnola;
Maremmana;
Podolica;
Charolais;
Limousine.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE SINGOLO

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente nel comune di ....
via (o località) .... nella sua qualità di (1) ....
dell'azienda (2) .... sita nel territorio del comune di .... contrada (o località) ....
di Ha .... al fine di quanto previsto dal decreto ministeriale del .... chiede che gli venga(no) concesso(i):

a) un premio per l'abbattimento di:
n. .... vacche da latte;
n. .... giovenche gravide;
n. .... vitelle, manzette e manze;
classificabili nella razza ....;

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili da carne in vista della costituzione di specifici allevamenti:
n. .... bovini di razza ....;
n. .... bufali;
n. .... equini di razza ....;
n. .... ovini di razza ....;
n. .... conigli di razza ....

A tal fine dichiara:

1) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:
Ha .... coltivati a ....;
Ha .... coltivati a ....;
....;

2) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... appartenenti a ....;

3) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:
razze da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale ....
..................:
n. .... vacche;
n. .... giovenche gravide;
n. .... vitelle, manzette e manze;
n. .... maschi adulti;

razze da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale ....
....:
n. .... vacche;
n. .... giovenche;
n. .... vitelle, manzette e manze;
n. .... maschi adulti;

4) che nell'azienda sono allevati inoltre i seguenti capi (bufali e/o equini e/o ovini e/o conigli) ....;

5) che nel corso dell'anno 1983 l'azienda ha venduto direttamente o conferito a latterie e caseifici q.li .... di latte o di equivalente latte;

6) che i capi da abbattere sono identificabili (3) ....;

7) di gestire anche le seguenti altre aziende agricole, costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale ....:
azienda .... di Ha .... in agro di ....
contrada ....;

8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n. 857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

9) di non avere presentato altra domanda a termini del regolamento CEE n. 857/84 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna:

a) ad abbandonare la produzione lattiera durante il periodo di validità del regolamento n. 857/84/CEE sulla propria azienda ed a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda stessa;

b) a mantenere sull'azienda, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della concessione del premio supplementare, i capi immessi nell'azienda;

c) a comunicare tempestivamente al (4) ....
ogni eventuale variazione del numero dei capi per i quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

d) a restituire eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 857/84.

Firma

....
(autenticata)

---

(1) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc.

(2) Denominazione dell'azienda.

(3) Indicare il sistema di identificazione (piastrina auricolare o altro) ed il numero di identificazione.

(4) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DOMANDA DELLA COOPERATIVA

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... nella sua qualità di (1) ....
della cooperativa .... con sede nel comune di ....,
via .... al fine di quanto previsto dal decreto ministeriale del .... chiede che venga(no) concesso(i) alla cooperativa:

a) un premio per l'abbattimento di:
n. .... vacche da latte;
n. .... giovenche gravide;
n. .... vitelle, manzette e manze;
classificabili nella razza ....;

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili in vista della costituzione di specifici allevamenti:
n. .... bovini di razza ....;
n. .... bufali;
n. .... equini di razza ....;
n. .... ovini di razza ....;
n. .... conigli di razza ....

A tal fine dichiara:

1) che la cooperativa risponde ai requisiti richiesti ....
....;

2) che la cooperativa gestisce le seguenti aziende agricole *costituenti un'unica azienda ai sensi dell'art.* 3, *ultimo comma*, del decreto ministeriale .... azienda (2) ....
di Ha .... in agro di ....
contrada ....;

3) che ai fini dell'allevamento l'ordinamento colturale dell'azienda è il seguente:

Ha .... coltivati ....;
Ha .... coltivati ....;
Ha .... coltivati ....;

4) di godere del diritto di pascolamento su Ha .... di proprietà del ....
in contrada ....;

5) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

razza da latte di cui all'art. 1 del decreto ministeriale .... :

n. .... vacche;
n. .... giovenche gravide;
n. .... vitelle, manzette e manze;
n. .... maschi adulti;

razze diverse da quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale .... :

n. .... vacche;
n. .... giovenche;
n. .... vitelle, manzette e manze;
n. .... maschi adulti;

6) che nell'azienda sono allevati inoltre i seguenti capi (bufali e/o equini e/o ovini e/o conigli) ....;

7) che l'azienda nel corso dell'anno 1983 ha venduto direttamente e/o conferito a latterie e caseifici q.li .... di latte o di equivalente latte;

8) che i capi per i quali è richiestò il premio di abbattimento sono allevati sugli appezzamenti di terreno e sono identificabili con i seguenti numeri di matricola auricolare:

appezzamento n. .... in contrada .... capi n. ....
matricole numeri ....;

9) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n. 857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

10) di non avere presentato altra domanda ai termini del regolamento CEE n. 857/84 per la stessa azienda e per le vacche in essa allevate.

Il sottoscritto si impegna:

a) ad abbandonare la produzione lattiera per il periodo di validità del regolamento CEE n. 856/84;

b) a mantenere sull'azienda, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della concessione del premio supplementare, i capi immessi nell'azienda;

c) a comunicare tempestivamente al (3) ....
ogni eventuale variazione del numero dei capi per i quali è stato chiesto il premio, nonché il verificarsi di eventi imprevedibili dovuti a causa di forza maggiore;

d) a restituire eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 857/84.

Firma del legale rappresentante

(autenticata)

---

(1) Indicare a quale titolo si ha la legale rappresentanza della cooperativa (presidente, amministratore, ecc.).

(3) Indicare la o le aziende, gestite direttamente o dai soci, in cui si allevano i capi da latte per i quali si chiede il premio di riconversione.

(3) Indicare l'organo regionale al quale la domanda è indirizzata.

ALLEGATO 4

SCHEMA DI DOMANDA DELL'ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... nella sua qualità di presidente dell'associazione dei produttori ....
con sede nel comune di .... via ....
al fine di quanto previsto dal decreto ministeriale del ....
chiede che gli venga(no) concesso(i) all'associazione:

a) un premio per l'abbattimento di:

n. .... vacche da latte;
n. .... giovenche gravide;
n. .... vitelle, manzette e manze;

classificabili nella razza ....;

b) un premio supplementare per l'immissione in azienda dei seguenti capi femminili in vista della costituzione di specifici allevamenti:

n. .... bovini di razza ....;
n. .... bufali;
n. .... equini di razza ....;
n. .... ovini di razza ....;
n. .... conigli di razza ....

A tal fine dichiara:

1) i bovini alla lettera *a)* appartengono ai soci dell'associazione appresso indicati:

Cognome e nome del socio	Ubicazione dell'azienda	Numero delle vacche e giovenche gravide	Numero delle vitelle e manzette e manze

2) il bestiame di cui alla lettera *b)* sarà immesso nelle aziende dei soci di seguito indicati:

Cognome e nome del socio	Ubicazione dell'azienda	Numero dei bovini	Numero dei bufali ed equini	Numero degli ovini	Numero dei conigli

Firma del presidente

(autenticata)

ALLEGATO 5

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DEL VETERINARIO COMUNALE

Comune di

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto veterinario comunale di dichiara che il ... (giorno, mese ed anno) sono stati abbattuti nel mattatoio sito in questo comune, n capi bovini femminili, conferiti da ... (proprietario) e provenienti dall azienda classificabili nella razza e recanti i sottoelencati numeri di marchiatura apposta dai competenti uffici della regione

n marchio

Si dichiara quanto sopra ai fini delle agevolazioni contributive richieste dagli interessati ai termini dell art 17 della legge 4 giugno 1984, n 194

Data, firma e timbro

ALLEGATO 6

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE

REGIONE PROVINCIA UFFICIO

Elenco delle domande ammesse alla concessione del premio di riconversione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale . per l'abbandono della produzione lattiera mediante l'abbattimento dei capi femminili di razze bovine da latte

Numero d'ordine dell'elenco	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo via - n. - c.a.p. comune	Capi abbattuti		Totale	Vitelli manzette e manze	Premio intero col. 8 × 1.100.000	Premio ridotto col. 9 × 550.000	Totale importo da pagare da parte dell'ist. bancario incaricato lire col. 10 + 11
					Vacche	Giovenche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Per i richiedenti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata l'esatta ragione sociale.
(2) Gli elenchi vanno numerati in ordine progressivo per ciascuna provincia indicando prima la sigla automobilistica e poi il numero stesso.
(3) Sull'ultimo foglio deve essere riportato, debitamente sottoscritto il numero complessivo dei fogli che compongono l'elenco, il numero dei beneficiari e l'importo totale da pagare.

ALLEGATO 7

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE

REGIONE PROVINCIA ELENCO N

Elenco delle domande favorevolmente ammesse per la concessione dei premi di riconversione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale .... per l'abbandono della produzione lattiera mediante l'abbattimento dei capi femminili di razze bovine da latte e loro sostituzione con bestiame da carne

Numero d'ordine dell'elenco	Numero e sigla della domanda	Cognome e nome del richiedente	Luogo e data di nascita	Indirizzo via - n. - c.a.p. comune	Capi abbattuti		Totale	Capi immessi in azienda				Totale importo del premio da pagare da parte dell'ist. bancario incaricato lire
					Vacche	Giovenche		Bufali	Bovini	Ovini	Conigli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Per i richiedenti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata l'esatta ragione sociale
(2) Gli elenchi vanno numerati in ordine progressivo per ciascuna provincia indicando prima la sigla automobilistica e poi il numero stesso
(3) Sull'ultimo foglio deve essere riportato, debitamente sottoscritto il numero complessivo dei fogli che compongono l'elenco il numero dei beneficiari e l'importo totale da pagare

ALLEGATO 8

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE FAVOREVOLMENTE ISTRUITE

REGIONE .... PROVINCIA .... UFFICIO ....

Elenco delle domande favorevolmente istruite per la concessione dei premi di riconversione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale .... per l'abbandono della produzione lattiera mediante l'abbattimento dei capi femminili di razze bovine da latte

Provincia	Domande		Numero capi				Quintali latte conferiti nel 1983
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale	
.... Totale . . .		....	....	....	....	....	....
di cui	fino a 10 capi . .	....	....	....	....	....	....
	da 11 a 50 capi	....	....	....	....	....	....
	oltre 50 capi . .	....	....	....	....	....	....

ALLEGATO 9

SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE FAVOREVOLMENTE ISTRUITE

REGIONE ....

Elenco delle domande favorevolmente istruite per la concessione dei premi di riconversione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale .... per l'abbandono della produzione lattiera mediante l'abbattimento dei capi femminili di razze bovine da latte e la loro sostituzione con bestiame da carne.

Provincia	Domande		Numero capi da abbattere				Quintali latte conferiti nel 1983	Numero capi da immettere in azienda			
	Classe di ampiezza	N.	Vacche	Giovenche gravide	Vitelle manzette e manze	Totale		Bufali	Bovini	Ovini	Conigli
.... Totale . . .		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
di cui	fino a 10 capi	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	da 11 a 50 capi	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	oltre 50 capi	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
.... Totale . . .											
Totale regionale											

86A2303

DECRETO 26 marzo 1986.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 12 settembre 1985 e 26 settembre 1985 recanti norme di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1985, recante disposizioni attuative del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio in data 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1985, recante modificazioni al precedente decreto ministeriale in data 12 settembre 1985;

Ritenuto che, a seguito di intese intercorse con la commissione delle Comunità europee, occorre provvedere ad apportare alcune modifiche ed integrazioni ai sopra richiamati decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 al fine di assicurare la piena rispondenza alle prescrizioni ed ai limiti posti dalla normativa comunitaria;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7 del decreto ministeriale 12 settembre 1985 è così modificato ed integrato:

«1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per la realizzazione dei piani di miglioramento aziendali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 18, primo comma, e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi capitalizzato per gli anzidetti mutui non può superare il valore degli aiuti fissati dall'art. 6 del presente decreto, ad eccezione degli aiuti previsti dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 797/85, a condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE.

3. Fatta salva la disposizione prevista dall'art. 8, paragrafo 3, del sopracitato regolamento n. 797/85, per le aziende agricole il cui imprenditore non soddisfa le condizioni di cui all'art. 2 dello stesso regolamento, il concorso capitalizzato sui mutui quindicennali e sui prestiti di dotazione di durata superiore ad un anno non può superare il 75 per cento dell'ammontare massimo degli aiuti comunitari fissati per i diversi investimenti dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento medesimo, ad eccezione degli aiuti per la realizzazione di risparmi di energia, per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, per il miglioramento fondiario. Tali aiuti possono raggiungere gli importi massimi fissati all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento n. 797/85, a condizione che siano concessi in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 92, 93 e 94 del trattato CEE.

4. Per gli investimenti nel settore lattiero e suinicolo si applicano i limiti e le restrizioni contenuti nell'art. 3, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 797/85/CEE.

5. È vietata la concessione di aiuti a favore delle aziende che operano nel settore avicolo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 8, paragrafo 4, secondo capoverso, del regolamento n. 797/85. I commi 3, 4 e 5 si applicano anche al credito agrario».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 12 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985.

— Il D.M. 26 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1985.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto del D.M. 12 settembre 1985 e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* v. nelle premesse e nelle note precedenti.

— La legge n. 153/1975 reca attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura. Il testo del primo comma dell'art. 18 di detta legge, come modificato dall'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e dell'art. 19 è il seguente:

«Art. 18, primo comma. — Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda».

«Art. 19. — Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'art. 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

È consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446».

86A2517

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa servizi agricoli a r.l.», in Alessandria, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società «Cooperativa servizi agricoli a r.l.», con sede in Alessandria, villa del Foro, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società «Cooperativa servizi agricoli a r.l.», con sede in Alessandria, villa del Foro, costituita per rogito notaio Gianfranco Busso in data 22 febbraio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 264 e i signori:

dott. Piero Formaiano, nato a Sale (Alessandria) il 25 marzo 1939, residente in Alessandria, via Tonso, 50;

rag. Giacomo Manachino, nato a Vercelli il 14 novembre 1919 e residente in via Dante, 130, Vercelli;

dott. Francesco Dallera, nato il 10 novembre 1940 e residente in via Principe Tommaso di Savoia, 19, Tortona,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A2326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1986.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 febbraio 1983, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 2 marzo 1985, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 21 febbraio 1985;

Vista l'istanza del commissario, in data 20 gennaio 1986, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 13 febbraio 1986;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 21 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1986

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A2477

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Lavoro e sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 5 agosto 1983, 20 marzo 1984 e 22 novembre 1984, 10 aprile 1985 e 25 novembre 1985 della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 18 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano:

1) tariffa RXII decr. - mista rivalutabile con prestazione aggiuntiva (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa RXII decr.;

3) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C e 3 - rendita vitalizia differita a premio e rendita crescenti annualmente del 3% con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1981;

5) clausole di rivalutazione del premio e delle rendita garantita, da utilizzare per i contratti individuali o collettivi, da applicare alle tariffe RVIII C e RVIII C e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

6) regolamenti della gestione delle attività dei fondi speciali denominati «Gestione speciale riserve polizze vita rivalutabili - VITARIV» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - COLLRIV» da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Lavoro e sicurtà è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto delle gestioni dei fondi speciali costituiti con i portafogli relativi alle forme assicurative anzidette.

I rendiconti di cui al comma precedente dovranno essere certificati da un società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 315.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2317

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizze ed autorizzazioni di una deroga alle condizioni di polizze per assicurazioni senza visita medica e dell'adozione della formula per la determinazione dell'utile da riconoscere al contraente, adottata nelle temporanee di gruppo per la «Collettiva Credito italiano» richieste dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 30 novembre 1982, 23 novembre 1983, 27 dicembre 1984, 20 marzo 1984, 5 agosto 1983 e 10 aprile 1985 della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di clausole di rivalutazione della prestazione garantita, nonché l'autorizzazione ad assicurare, senza visita medica e con copertura immediata, in deroga alle condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, e l'autorizzazione ad applicare alla «Collettiva Credito italiano» la formula adottata nelle assicurazioni temporanee di gruppo per la determinazione dell'utile da riconoscere al contraente;

Vista la nota in data 18 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni di polizza e le clausole di rivalutazione della prestazione garantita, presentate dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

1) tariffa e relative condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare di un capitale pagabile in caso di morte al secondo decesso ed a condizione che sia sopravvivente uno dei figli beneficiari;

2) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa n. R VIII c - rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981;

3) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa n. R VIII c e 3 - rendita vitalizia differita a premio e rendita crescenti annualmente del 3%, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 30 gennaio 1981;

4) clausole di rivalutazione del premio e della rendita garantita, da utilizzare per contratti individuali o collettivi, da applicare alle tariffe R VIII c, R VIII c e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

5) tassi di premio della sopracitata tariffa n. R VIII c e 3, da applicare a contratti stipulati in forma collettiva per teste maschili e femminili di età compresa fra 66 e 75 anni per una durata contrattuale di cinque anni;

6) tariffa R XII decr. - mista con prestazione aggiuntiva «bonus» a premi annui decrescenti;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa R XII decr.;

8) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe VII speciale (M/F) - di rendita vitalizia immediata, a premio unico, pagabile in rate posticipate, e VII speciale (M/F) - di rendita vitalizia immediata, a premio unico, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, pagabile in rate posticipate, entrambe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1979, per i soli contratti individuali;

9) regolamenti della gestione delle attività relative ai fondi denominati «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - COLLRIV» e «Gestione speciale riserve polizze vita rivalutabili - VITARIV» da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in deroga alle condizioni di polizza approvate con decreto ministeriale 1° dicembre 1982, è autorizzata ad assicurare senza visita medica e con copertura, immediata, in convenzioni stipulate con banche, associazioni, enti o simili per un insieme di teste non inferiori ogni volta a cinquanta unità, gli importi di capitale per il caso di morte di seguito indicati:

capitale decrescente nel corso del contratto ed inizialmente non superiore a L. 20.000.000;

capitale non decrescente nel corso del contratto e non superiore inizialmente a L. 10.000.000.

Art. 3.

La S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà è autorizzata ad applicare alla «Collettiva Credito italiano», emessa in tariffa III u d - temporanea a capitale decrescente, a premio unico, la formula adottata per le assicurazioni temporanee di gruppo nella determinazione dell'utile da riconoscere annualmente al contraente.

Art. 4.

La S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2316

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 18 febbraio 1985 e 13 novembre 1985 della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota n. 524699 in data 24 dicembre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

E approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol, con sede in Bologna:

1) tariffa n. 58 - temporanea per il caso di morte, a premio unico ed a capitale costante, e successiva copertura in mista a premio crescente, con eventuale rivalutazione annua della prestazione garantita;

2) condizioni speciali di polizza della suindicata tariffa n. 58, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol potrà adottare la tariffa n. 58 di cui all'art. 1 del presente decreto solo allo scopo di garantire a scadenza il capitale necessario ad estinguere un mutuo stipulato dall'assicurato nell'ambito del programma assicurativo denominato «risparmio casa» e verrà applicata esclusivamente ai contratti stipulati dai soci delle cooperative edilizie aderenti all'ANCAB (Associazione nazionale delle cooperative di abitazione).

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2320

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 marzo 1986.

Ulteriore destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1981, n. 64, per la ricostruzione di opere di conto dello Stato in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64, che reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge n. 64/1981 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 216 miliardi, a carico degli esercizi 1981-85, di cui lire 28 miliardi per gli interventi previsti dal primo e terzo comma della suddetta legge n. 464/78, lire 116 miliardi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e lire 72 miliardi per le opere indicate nell'art. 17 della succitata legge n. 21/70;

Considerato che con l'art. 16 della succitata legge n. 64/1981 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 5 miliardi a carico degli esercizi 1981-85, per gli interventi di vario genere sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico nelle zone terremotate;

Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli stanziamenti autorizzati con la legge n. 64/1981 debbono essere ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare composta ai sensi dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Ritenuto che con decreto in data 11 giugno 1982, è stato provveduto ad un primo riparto della somma di L. 67.460.000.000 a carico degli esercizi 1981 e 1982;

Ritenuto che con decreto 27 luglio 1984 è stato provveduto ad un secondo riparto della somma di lire 40.000 miliardi a carico degli esercizi 1983 e 1984;

Ritenuto che con decreto 18 ottobre 1984, è stato provveduto ad un terzo riparto della somma di lire 10.000 milioni a carico dell'esercizio 1984;

Considerato che resta, pertanto, ancora da approvare il programma di riparto della somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui lire 88.000 milioni di competenza per gli anni 1985 e 1986, e lire 15.000 milioni di cui alla legge n. 887/1984;

Viste le proposte formulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con relazione in data 23 marzo 1985, relativamente agli esercizi 1985, 1986 e 1987, comprendente altresì una rimodulazione dei fondi relativi agli anni dal 1982 al 1984;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che si è espressa con parere favorevole in data 28 novembre 1985;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Articolo unico

La spesa autorizzata con gli articoli 1 e 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per gli anni 1985-1986-1987, viene ripartita tra i comuni interessati come appresso:

a) Interventi di cui all'art. 1, primo, secondo e terzo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, e art. 16 della legge n. 64, limitatamente ai soli comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178:

	Importo in milioni di lire
Campofiorito	501
Corleone	3.239
Bisacquino	1.446
Chiusa Sclafani	908
Giuliana	926
Totale . . .	7.020

b) Interventi di cui all'art. 1, secondo comma, e art. 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per gli altri comuni:

	Importo in milioni di lire
Camporeale	3.890
Contessa Entellina	4.140
Roccamena	1.340
Menfi	19.305
Montevago	2.310
Sambuca di Sicilia	1.500
S. Margherita Belice	4.520
Calatafimi	8.220
Gibellina	2.100
Partanna	9.340
Poggioreale	1.450
Salemi	21.065
S. Ninfa	400
Vita	1.400
Totale . . .	80.980

c) Stanziamenti di cui alla legge finanziaria per i comuni di cui all'art. 11 della legge n. 1578/1976:

	Importo in milioni di lire
per demolizione F.U.	3.000
per gli altri comuni:	
Contessa Entellina	600
Menfi	50
Montevago	85
S. Margherita Belice	500
Calatafimi	730
Salaparuta	1.770
Salemi	2.265
Santa Ninfa	3.500
reintegro somme	2.500
Totale . . .	15.000
Totale generale . . .	103.000

Alla copertura articolata della spesa di lire 103.000 milioni, viene fatto fronte rispettivamente per gli importi complessivi appresso indicati:

	Importo in milioni di lire
per l'esercizio finanziario 1982 (cap. 8647)	1.000
per l'esercizio finanziario 1983 (cap. 8647)	1.000
per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 8647)	2.500
per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 9009)	10.000
per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 9051)	47.500
per l'esercizio finanziario 1986 (cap. 8647)	2.500
per l'esercizio finanziario 1986 (cap. 9051)	33.500
per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 8647)	1.500
per l'esercizio finanziario 1987 (cap. 9051)	3.500
Sommano . . .	103.000

Roma, addì 11 marzo 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

86A2306

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, articoli 19 e 40, si comunica che presso l'osservatorio astrofisico di Catania è vacante un posto di ricercatore astronomo, alla cui copertura l'osservatorio medesimo intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore astronomo anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'osservatorio interessato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2403

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Cassino, Faedis, Boara Pisani, Piazzola sul Brenta, Arzignano, Sossano e Racconigi.

Con decreto 16 gennaio 1986, n. 1282/2254, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Cassino, al foglio n. 21, mappale 139, di complessivi mq. 873, reali e mq. 1090 catastali, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 4 marzo 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 10 dicembre 1985, n. 2092, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex canale Loge, segnato nel catasto del comune di Faedis (Udine) «acque pubbliche esenti da estimo» di mq. 1050, ed indicato nella rilevazione catastale 20 maggio 1985, n. 2848/1175/85 con allegata planimetria, dell'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 10 dicembre 1985, n. 2095, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, segnato nel catasto del comune di Boara Pisani (Padova) al foglio n. 12, mappale 161, di mq. 495, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 novembre 1982 in scale 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova. che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1986, n. 2097, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno segnati nel catasto del comune di Piazzola sul Brenta (Padova) al foglio n. 49, mappali 61-66-67-127-128; al foglio n. 54, mappali 22-51 e 60 di complessivi mq. 9.301, ed indicati negli estratti di mappa rilasciati l'11 febbraio 1985 in scala 1:2000 dall'uffico tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1986, n. 2098, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex roggia «canale grande», segnato nel catasto del comune di Arzignano (Vicenza) al foglio n. 12, mappale 714 di mq. 62, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 gennaio 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1986, n. 2099, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Roggia Degora, segnato nel catasto del comune di Sossano (Vicenza) al foglio n. 6, mappale 767 di mq. 307, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 febbraio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 gennaio 1986, n. 2147, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno abbandonato dal torrente Magra, segnato nel catasto del comune di Racconigi (Cuneo) al foglio n. 29, mappali 238-228 e 236 di complessivi mq. 26.810 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo, che fa parte integrante del citato decreto.

86A2480

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Compagnia internazionale caffè* di Ariccia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1983:
periodo: dal 28 settembre 1985 al 26 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Editrice Il Rinnovamento* di Roma, ora S.p.a. Impredit di Roma, a decorrere dal 2 luglio 1983:
periodo: dal 24 dicembre 1985 al 21 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 31 dicembre 1981.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *Tipografia Fausto Failli*, con sede legale e stabilimento in Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 4 gennaio 1986 al 3 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI dal 3 ottobre 1984 con effetto dal 1° gennaio 1984.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *Orma ITR* di Pomezia (Roma), a decorrere dal 26 novembre 1982:
periodo: dal 15 agosto 1985 al 10 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984;
delibera CIPI del 18 ottobre 1979 con effetto dall'11 giugno 1979.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *I.F.D. - Industrial Financial Developpment* di Isoletta d'Arce (Frosinone), a decorrere dal 16 aprile 1982:
periodo: dal 12 aprile 1984 al 10 luglio 1984;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1984;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 21 aprile 1981.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *Tecniomnia Sud* di Cassino (Frosinone), a decorrere dal 30 dicembre 1982:
periodo: dal 30 giugno 1984 al 27 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 16 febbraio 1981.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *Tecniomnia Sud* di Cassino (Frosinone), a decorrere dal 30 dicembre 1982:

periodo: dal 28 dicembre 1984 al 25 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 16 febbraio 1981.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *Alceo Blasi* di Paliano (Frosinone), a decorrere dal 30 luglio 1983:

periodo: dal 28 gennaio 1985 al 26 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 3 agosto 1981.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.A. M.T.C.* di Frosinone, a decorrere dal 10 dicembre 1978:

periodo: dal 28 aprile 1985 al 26 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1979;
delibera CIPI del 24 giugno 1978 con effetto dal 1° gennaio 1977.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *California Fashion* di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 2 agosto 1985 al 28 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983;
delibera CIPI del 25 maggio 1979 con effetto dal 15 maggio 1979.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società Richardson* di Frosinone, a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 24 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 6 settembre 1982.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *ditta De Ciantis* di Sora (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1980:

periodo: dall'11 maggio 1985 al 6 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 novembre 1981;
delibera CIPI del 21 dicembre 1978 con effetto dal 18 aprile 1978.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *Cavinor* di Alatri (Frosinone), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 30 agosto 1985 al 25 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sistemi Italia* di Aprilia (Latina), a decorrere dall'11 luglio 1983:

periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 16 gennaio 1981.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Delta Confezioni* di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 luglio 1983:

periodo: dal 27 maggio 1985 al 23 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 27 maggio 1982 con effetto dal 1° settembre 1981.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 10 marzo 1985 al 16 giugno 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 1° agosto 1982.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 17 giugno 1985 al 14 settembre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 1° agosto 1982.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Titanor* di Aprilia (Latina), a decorrere dal 22 luglio 1983:

periodo: dal 23 ottobre 1984 al 20 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 26 luglio 1982.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Titanor* di Aprilia (Latina), a decorrere dal 22 luglio 1983:

periodo: dal 21 aprile 1985 al 17 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 26 luglio 1982.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Maglificio di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona), a decorrere dal 26 febbraio 1985:

periodo: dal 28 agosto 1985 al 3 dicembre 1985;
delibera CIPI dell'11 ottobre 1984 con effetto dal 1° marzo 1984.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Deo* di Napoli, a decorrere dal 22 settembre 1984:

periodo: dal 27 giugno 1985 al 24 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 marzo 1980 con effetto dal 20 agosto 1979.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *Jeans by Work* di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:

periodo: dal 9 agosto 1985 al 5 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 15 febbraio 1982.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *Claubert* di Grumo Nevano (Napoli), a decorrere dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 13 settembre 1985 all'11 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI del 18 aprile 1979 con effetto dal 3 settembre 1978.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Dyrup* di Casoria (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 21 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 22 luglio 1981 con effetto dal 1° dicembre 1980.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Sirma* di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1984:

periodo: dal 26 agosto 1985 al 21 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
delibera CIPI del 18 aprile 1979 con effetto dal 5 marzo 1979.

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Osci* di Napoli, a decorrere dal 9 gennaio 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 4 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 12 gennaio 1981.

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Cartonplastica Meridionale*, stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 18 maggio 1983:

periodo: dal 23 maggio 1984 al 18 novembre 1984;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985;
delibera CIPI del 5 novembre 1979 con effetto dal 1° luglio 1979.

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *O.M.I.L.* di Napoli, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 24 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 3 maggio 1982.

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *Alven*, con sede e stabilimento in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), a decorrere dal 2 aprile 1982:

periodo: dal 17 luglio 1985 al 13 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983;
delibera CIPI del 16 ottobre 1979 con effetto dal 10 aprile 1979.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *Ancor* di Barra (Napoli), a decorrere dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 29 agosto 1985 al 24 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 5 maggio 1980.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La Lattografica* di Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:

periodo: dal 7 gennaio 1985 al 5 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 17 gennaio 1980 con effetto dal 22 maggio 1979.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. La Lattografica* di Napoli, a decorrere dal 4 gennaio 1984:

periodo: dal 6 luglio 1985 al 3 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 17 gennaio 1980 con effetto dal 22 maggio 1979.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Telediffusione italiana* di Napoli, a decorrere dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 21 agosto 1985 al 18 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982;
delibera CIPI del 25 gennaio 1979 con effetto dal 1° dicembre 1978.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.* di Casoria (Napoli), a decorrere dal 29 agosto 1984:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 29 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 5 maggio 1982.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Bifulco* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 25 agosto 1985 al 20 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 13 aprile 1979 con effetto dal 6 marzo 1978.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch Sud* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 27 settembre 1984:
periodo: dal 25 marzo 1985 al 2 luglio 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 21 settembre 1981.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch Sud* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 27 settembre 1984:
periodo: dal 3 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 21 settembre 1981.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *Impresa ing. Domenico Trotta - Impianti industriali* di Napoli, a decorrere dal 1° giugno 1983:
periodo: dal 25 agosto 1985 al 21 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982 con effetto dal 24 maggio 1982.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *Arredamenti Pezzella* di Napoli, a decorrere dal 30 marzo 1983:
periodo: dal 22 settembre 1985 al 20 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° aprile 1981.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 19 settembre 1984:
periodo: dal 21 settembre 1985 al 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 5 dicembre 1983.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società Barsanti* di Napoli, a decorrere dal 22 giugno 1984:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 27 settembre 1982.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società Olimpic* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 maggio 1981:
periodo: dal 21 luglio 1985 al 18 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 1° aprile 1982;
delibera CIPI del 31 luglio 1979 con effetto dal 21 maggio 1979.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Vanacore* di Napoli, a decorrere dal 3 febbraio 1984:
periodo: dal 30 ottobre 1985 al 27 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 15 aprile 1980.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Erman* di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 20 ottobre 1984:
periodo: dal 23 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 27 novembre 1981 con effetto dal 13 luglio 1981.

45) Lavoratori licenziati dall'azienda *Calzaturificio Cisa* di Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 25 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

46) Lavoratori licenziati dall'azienda *Orlificio Partenopeo* di Afragola (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1983:
periodo: dal 4 ottobre 1985 al 1° gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1979;
delibera CIPI del 5 dicembre 1979 con effetto dal 23 luglio 1979.

47) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Meriplastica*, stabilimento di Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 20 novembre 1985 al 17 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979 con effetto dal 2 febbraio 1979.

48) Lavoratori licenziati dall'azienda *Fram* di Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 17 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979 con effetto dal 1° gennaio 1979.

49) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Lama* di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:
periodo: dal 17 ottobre 1985 al 14 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983;
delibera CIPI del 25 ottobre 1979 con effetto dal 9 ottobre 1979.

50) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Polisud* di Nola (Napoli), a decorrere dal 23 marzo 1984:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 21 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 30 marzo 1981.

51) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.s. Calabrese* di Napoli, a decorrere dal 10 ottobre 1981:
periodo: dal 21 giugno 1985 al 17 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982;
delibera CIPI del 20 luglio 1979 con effetto dal 18 aprile 1979.

52) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Kira* di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 gennaio 1984:
periodo: dal 12 ottobre 1985 al 10 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 18 gennaio 1982.

53) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Valsele* di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 29 marzo 1983:
periodo: dal 28 marzo 1984 al 23 settembre 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 settembre 1982 con effetto dal 10 maggio 1982.

54) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera e Bove* stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 17 dicembre 1983:
periodo: dal 18 marzo 1985 al 13 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 28 aprile 1980.

55) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrialfin* di Pontecagnano Faiano (Salerno), a decorrere dal 20 novembre 1984:
periodo: dal 24 agosto 1985 al 21 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'11 agosto 1980 con effetto dal 10 marzo 1980.

56) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Conato Elettromeccanica* di Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 22 ottobre 1984:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 24 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

57) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società I.F.M.* già *Stilgamma* di Roma, a decorrere dal 15 giugno 1983:
periodo: dal 18 giugno 1985 al 14 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 1° luglio 1980.

58) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Club 3* di Roma, a decorrere dal 26 gennaio 1983:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 17 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 1° maggio 1981.

59) Lavoratori licenziati dall'azienda *Società Cooperativa Italtermic* di Ardea (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1982:
periodo: dal 16 luglio 1985 all'11 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 4 febbraio 1980.

60) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Lombarda Fertilizzanti* di Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:
periodo: dal 25 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 4 maggio 1981.

61) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma* di Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 27 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 1° luglio 1980.

62) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma* di Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:

periodo: dal 23 settembre 1985 al 21 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 1° luglio 1980.

63) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. F.lli Leonardi* di Acireale (Catania), a decorrere dal 26 agosto 1983:

periodo: dal 23 agosto 1984 al 27 novembre 1984;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 30 marzo 1981.

64) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. SIV-Duraflex*, sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio (Bologna), a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1985 al 19 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 31 gennaio 1980 con effetto dal 2 aprile 1979.

65) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industrie Pirelli Azienda Cotoni*, stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 28 giugno 1983:

periodo: dal 22 settembre 1985 al 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 17 novembre 1980.

66) Lavoratori licenziati dall'azienda *Giacomasso e Felice* di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 30 aprile 1985 al 26 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 3 maggio 1981.

67) Lavoratori licenziati dall'azienda *Esmag*, sede e stabilimento in Druento (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1982:

periodo: dal 16 marzo 1985 all'11 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 1° luglio 1981.

68) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Industria Juta* di Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:

periodo: dal 27 settembre 1983 al 25 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 ottobre 1978 con effetto dal 1° maggio 1978.

69) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica Vesuviana*, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 7 luglio 1985 al 9 ottobre 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dall'11 gennaio 1982.

70) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Plastica Vesuviana*, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1985 al 7 marzo 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dall'11 gennaio 1982.

71) Lavoratori licenziati dall'azienda *I.S.T. - Industria Stampaggi Torino* di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:

periodo: dal 15 marzo 1985 al 10 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983;
delibera CIPI del 27 febbraio 1981 con effetto dal 1° ottobre 1980.

72) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Firsat*, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1983:

periodo: dal 1° maggio 1985 al 27 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 30 marzo 1982 con effetto dal 19 ottobre 1981.

86A2332

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Ancona, Grosseto, Pisa, Pistoia, Siena e Venezia.

Con decreti ministeriali 11 marzo 1986, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona:

Facchinaggio svolto nei comuni di Ancona, Montemarciano, Iesi e Fabriano (escluse le cooperative portabagagli e quelle operanti all'interno del mercato ortofrutticolo «Pavoni» e del mercato ittico, ambedue di Ancona): 33ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 727.000 mensili;

Attività varie: cooperative di pulizia operanti nella provincia di Ancona: 31ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 646.000 mensili.

Provincia di Grosseto:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; sollevamento e autotrasporto merci per conto terzi svolto nel comune di capoluogo: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Pisa:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

facchini generici, facchini operanti negli scali ferroviari e nei mercati generali:

comune di Pisa: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

comune di Ponte a Egola e di S. Miniato: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

2) Trasporto persone il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo (tassisti):

comune di Pisa: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

3) Trasporto merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili:

comune di Pontedera: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

Provincia di Pistoia:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; facchini degli scali ferroviari; facchini generici e portabagagli operanti nel comune di Montecatini Terme: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili;

portabagagli operanti negli altri comuni della provincia: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili;

facchini generici del settore carne, mattazione e scuoiatura, accompagnatori di bestiame negli scali ferroviari e doganali: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

facchini operanti nel mercato ortofrutticolo di Pistoia: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

2) Trasporto di merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, operanti nel capoluogo e nella intera provincia: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili;

trasporto carni macellate a mezzo automezzo, sia nel capoluogo che nella intera provincia: 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

Provincia di Siena:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

facchini generici, facchini operanti negli scali ferroviari e nei mercati generali, pubblici macelli e portabagagli:

comune di Siena: 35ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

comune di Chiusi: 46ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili;

2) Trasporto merci per conto terzi effettuato dai sòci proprietari o affittuari del mezzo:

autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili:

comune di Poggibonsi: 36ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000 mensili;

3) Attività varie:

barbieri operanti nel comune di Poggibonsi: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

Provincia di Venezia:

Facchinaggio svolto dai portabagagli nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato, porti ed aeroporti di Venezia e provincia: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

Facchinaggio generico e meccanizzato (carrellisti, palisti, ecc.) svolto nell'ambito della provincia di Venezia: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

Facchinaggio svolto nell'ambito dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, ittici, nei macelli pubblici della provincia di Venezia: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

Trasporto il cui servizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo:

a) di persone:

tassisti, autonoleggiatori e simili: 36ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000 mensili;

motoscafisti (taxi acqua): 36ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000 mensili;

b) di merci per conto terzi:

trasporto eseguito su gomma o promiscuamente (via acqua e su gomma): 36ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 849.000 mensili.

86A2093

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aggiornamento delle indennità di carica spettanti al presidente ed al vice presidente dell'ENEA

Con decreto ministeriale 27 marzo 1986 l'indennità di carica per il presidente dell'ENEA è stata aumentata di lire 10 milioni annui.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1986 l'indennità di carica per il vice presidente dell'ENEA è aumentata di lire 5 milioni annui.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

86A2432

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 6 Difesa, foglio n. 385, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana «alla memoria»:

Medaglia d'argento

Dallagherarda Amilcare, nato il 27 settembre 1923 a Fidenza. — In una azione di pattugliamento condotta con un compagno, imbattutosi in una autocolonna tedesca non esitava ad aprire il fuoco. Circondato e sopraffatto, rifiutava di arrendersi. Infine si prodigava nel soccorrere il compagno colpito a morte, cadendo egli stesso nel disperato tentativo di portarlo in salvo. — Castelletto di Fidenza (Parma), 13 novembre 1944.

Medaglia di bronzo

Sandri Ugo, nato il 27 ottobre 1920 a San Daniele del Friuli (Udine). — Giovane di elevati sentimenti, dopo aver servito la Patria nella Marina, si dedicava, successivamente all'otto settembre, alla lotta partigiana con entusiasmo.

Comandante di plotone nel battaglione «Silvio Pellico», operante nella zona di S. Daniele, contribuiva al potenziamento della formazione, distinguendosi in varie azioni belliche. Alla vigilia della insurrezione, mentre si dirigeva su di un mezzo catturato al nemico verso una colonna tedesca, cadeva con la sua pattuglia in una imboscata. Nel corso dell'impari combattimento che ne seguiva, mentre incitava con l'esempio i propri compagni alla resistenza, cadeva colpito al cuore. Fulgido esempio di valore. — Zona di S. Odorico di Flaibano, 28 aprile 1945.

Viviani Francesco, nato il 20 dicembre 1891 a Verona. — Presidente di C.L.N. provinciale del veronese, fra i primi organizzatore delle forze partigiane locali, tramite efficacissimo con i movimenti di liberazione nel Veneto. Arrestato con altri compagni del suo C.L.N., affrontava con dignitosa fierezza — in irriducibile generoso silenzio su persone e fatti della Resistenza — lo strazio di lunga tortura, premessa di una deportazione conclusa con il Suo spegnersi in un lager nazista. — Verona, 1° febbraio 1944 - Buchenwald 6 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1986, registro n. 7 Difesa, foglio n. 35, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Borghesi Ernesto, nato il 25 novembre 1917 a Roma. — Valoroso partigiano subito dopo l'8 settembre 1943 entrava in contatto con gruppi antifascisti e pur conscio del grave pericolo a cui si esponeva dava dapprima inizio ad una attiva opera di propaganda clandestina e successivamente portava a termine con rara perizia e mettendo costantemente in pericolo la sua vita numerose azioni di sabotaggio che infliggevano al nemico gravi perdite. Catturato nel corso di una rischiosa operazione e reclusò nelle carceri di Regina Coeli riusciva, con abile stratagemma, ad evadere e riprendere la lotta contro l'invasione fino alla Liberazione. — Roma, 9 settembre 1943 - 4 giugno 1944.

Croce

Ferrero Ferruccio, nato il 19 maggio 1881 a Torino. — Valoroso ufficiale medico, convinto assertore dei principi di libertà, rifiutava ogni collaborazione con l'oppressore per aderire al movimento della Resistenza prodigandosi instancabilmente nell'organizzazione e nel funzionamento di posti di soccorso per i partigiani. Arrestato e sottoposto a torture, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Liberato, con ammirevole spirito di sacrificio riprendeva la lotta contro l'invasore accorrendo là dove la sua opera era più necessaria. — Piemonte, 15 novembre 1943 - 25 aprile 1945.

86A2479

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1985 valevole per il 1° semestre 1986 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	56,60	54,10	50,94	48,69
	Redimibile:				
2	6% (Edilizia scolastica 1971-86)	96,35	93,35	86,72	84,02
3	6% (Edilizia scolastica 1972-87)	91,90	88,90	82,71	80,01
4	9% (Edilizia scolastica 1975-90)	93,05	91,05	92,375	81,95
5	9% (Edilizia scolastica 1976-91)	92,20	89,20	82,98	80,28
6	10% (Edilizia scolastica 1977-92)	93,55	90,55	84,20	81,50
7	12% (Beni esteri) 1980	95,60	92,60	86,04	83,31
8	10% Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. con e prov.)	87,90	84,90	79,11	76,41
	Certificati Credito Tesoro:				
9	C.C.T. 1-4-1981/86 16%	108,70	100,70	97,83	90,63
10	C.C.T. 1-6-1981/86 16%	115,40	107,40	103,86	96,66
11	C.T.R. 1-8-1983/93 2,50%	90,85	89,60	81,77	80,64
12	C.C.T. ENI 1-8-1983/88 ind. 7,85%	109,95	102,10	98,96	91,89
13	C.C.T. EFIM 1-8-1983/88 ind. 7,85%	111,10	103,25	99,99	92,93
14	C.C.T. 1-1-1982/86 ind. 7,90%	108,30	100,40	97,47	90,36
15	C.C.T. 1-3-1982/86 ind. 7,85%	108,60	100,75	97,74	90,68
16	C.C.T. 1-5-1982/86 ind. 7,75%	108,60	100,85	97,74	90,77
17	C.C.T. 1-6-1982/86 ind. 7,60%	108,85	101,25	97,97	91,13
18	C.C.T. 1-7-1982/86 ind. 7,90%	109,10	101,20	98,19	91,08
19	C.C.T. 1-7-1983/86 ind. 7,40%	107,60	100,20	96,84	90,18
20	C.C.T. 1-8-1982/86 ind. 7,85%	109,05	101,20	98,15	91,08
21	C.C.T. 1-8-1983/86 ind. 7,35%	107,60	100,25	96,84	90,23
22	C.C.T. 1-9-1982/86 ind. 7,85%	108,70	100,85	97,83	90,77
23	C.C.T. 1-9-1983/86 ind. 7,35%	107,50	100,15	96,75	90,14
24	C.C.T. 1-10-1982/86 ind. 7,80%	108,65	100,85	97,79	90,77
25	C.C.T. 1-10-1983/86 ind. 7,30%	107,40	100,10	96,66	90,09
26	C.C.T. 1-11-1982/86 ind. 7,75%	108,90	101,15	98,01	91,04
27	C.C.T. 1-12-1982/86 ind. 7,60%	109,05	101,45	98,15	91,31
28	C.C.T. 1-1-1983/87 ind. 7,90%	109,90	102,00	98,91	91,80
29	C.C.T. 1-2-1983/87 ind. 7,85%	109,60	101,75	98,64	91,58
30	C.C.T. 1-3-1983/87 ind. 7,85%	109,50	101,65	98,55	91,49
31	C.C.T. 1-4-1983/87 ind. 7,80%	109,30	101,50	98,37	91,35
32	C.C.T. 1-5-1983/87 ind. 7,75%	109,20	101,45	98,28	91,31
33	C.C.T. 1-6-1983/87 ind. 7,60%	109,40	101,80	98,46	91,62
34	C.C.T. 1-11-1983/87 ind. 7,25%	107,85	100,60	97,07	90,54
35	C.C.T. 1-12-1983/87 ind. 7,10%	108,05	100,95	97,25	90,86
36	C.C.T. 1-1-1984/88 ind. 7,40%	108,00	100,60	97,20	90,54
37	C.C.T. 1-2-1984/88 ind. 7,35%	107,90	100,55	97,11	90,50
38	C.C.T. 1-3-1984/88 ind. 7,25%	107,30	100,05	96,57	90,05
39	C.C.T. 1-4-1984/88 ind. 7,20%	107,15	99,95	96,44	89,96
40	C.C.T. 1-5-1984/88 ind. 7,15%	107,25	100,10	96,53	90,09
41	C.C.T. 1-6-1984/88 ind. 7,00%	107,45	100,45	96,71	90,41
42	C.C.T. 1-7-1983/88 ind. 7,90%	110,00	102,10	99,00	91,89

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati Credito Tesoro:				
43	C.C.T. 1-8-1983/88 ind. 7,85%	110,30	102,45	99,27	92,21
44	C.C.T. 1-9-1983/88 ind. 7,85%	110,15	102,30	99,14	92,07
45	C.C.T. 1-10-1983/88 ind. 7,80%	109,95	102,15	98,96	91,94
46	C.C.T. 1-11-1983/90 ind. 7,75%	111,40	103,65	100,26	93,29
47	C.C.T. 1-12-1983/90 ind. 7,60%	111,40	103,80	100,26	93,42
48	C.C.T. 1-1-1984/91 ind. 7,90%	111,80	103,90	100,62	93,51
49	C.C.T. 1-2-1984/91 ind. 7,85%	111,65	103,80	100,49	93,42
50	C.C.T. 1-3-1984/91 ind. 7,60%	109,60	102,00	98,64	91,80
51	C.C.T. 1-4-1984/91 ind. 7,55%	109,45	101,90	98,51	91,71
52	C.C.T. 1-5-1984/91 ind. 7,50%	109,35	101,85	98,42	91,67
53	C.C.T. 1-6-1984/91 ind. 7,35%	109,40	102,05	98,46	91,85
54	C.C.T. 1-7-1984/91 ind. 7,50%	108,75	101,25	97,88	91,13
55	C.C.T. 1-8-1984/91 ind. 7,45%	108,75	101,30	97,88	91,17
56	C.C.T. 1-9-1984/91 ind. 7,45%	108,55	101,10	97,70	90,99
57	C.C.T. 1-10-1984/91 ind. 7,40%	108,35	100,95	97,52	90,86
58	C.C.T. 1-11-1984/91 ind. 7,35%	108,30	100,95	97,47	90,86
59	C.C.T. 1-12-1984/91 ind. 7,10%	107,50	100,40	96,75	90,36
60	C.C.T. 1-1-1985/92 annuale. 15,60%	107,45	99,65	96,71	89,69
61	C.C.T. 1-2-1985/92 annuale 14,30%	104,65	97,50	94,19	87,75
62	C.C.T. 1-2-1985/95 annuale 14,50%	105,80	98,55	95,22	88,70
63	C.C.T. 1-3-1985/95	—	—	—	—
64	C.C.T. ECU 1982/89 13%	117,05	110,55	105,35	99,50
65	C.C.T. ECU 1982/89 14%	121,70	114,70	109,53	103,23
66	C.C.T. ECU 1983/90 11,50%	112,60	106,85	101,34	96,17
67	C.C.T. ECU 1984/91 11,25%	111,92	106,30	100,73	95,67
68	C.C.T. ECU 1984/92 10,50%	109,90	104,65	98,91	94,19
	Buoni del Tesoro Poliennali:				
69	B.T.P. 1-10-1985 17%	108,85	100,35	97,97	90,32
70	B.T.P. 1-1-1986 16%	108,35	100,35	97,52	90,32
71	B.T.P. 1-4-1986 14%	107,35	100,35	96,62	90,32
72	B.T.P. 1-7-1986 13,50%	106,95	100,20	96,26	90,18
73	B.T.P. 1-10-1986 13,50%	106,75	100,00	96,08	90,00
74	B.T.P. 1-1-1987 12,50%	104,80	98,55	94,32	88,70
75	B.T.N. 1-10-1987 12,00%	103,95	97,95	93,56	88,16
76	B.T.P. 1-2-1988 12,00%	103,70	97,70	93,33	87,93
77	B.T.P. 1-3-1988 12,00%	103,65	97,65	93,29	87,89
78	B.T.P. 1-5-1988 12,25%	104,12	98,00	93,71	88,20
79	B.T.P. 1-7-1988 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
80	6% (1968-88)	94,30	91,30	84,87	82,17
81	10% (1975-95)	94,05	89,05	84,65	80,15
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
82	7% (1972-1992)	91,90	88,40	82,71	79,56
83	7% (1973-1993)	85,25	81,75	76,73	73,58
84	10% (1976-1988)	102,80	97,80	92,52	88,02
	E.N.E.L.:				
85	6% (1966-1986) I emissione	100,20	97,20	90,18	87,48
86	6% (1966-1986) II emissione	97,60	94,60	87,84	85,14

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	E.N.E.L.:				
87	6% (1967-1987)	97,05	94,05	87,35	84,65
88	6% (1968-1988) I emissione	93,00	90,00	83,70	81,00
89	6% (1968-1988) II emissione	92,00	89,00	82,80	80,10
90	6% (1969-1989) I emissione	90,50	87,50	81,45	78,75
91	6% (1969-1989) II emissione	90,90	87,90	81,81	79,11
92	7% (1971-1986)	103,95	100,45	93,56	90,41
93	7% (1972-1987)	101,95	98,45	91,76	88,61
94	7% (1972-1992)	86,95	83,45	78,26	75,11
95	7% (1973-1993)	85,30	81,80	76,77	73,62
96	9% (1974-1994)	99,50	95,00	89,55	85,50
97	9% (1975-1985)	99,30	94,80	89,37	85,32
98	12% (1979-1986)	105,45	99,45	94,91	89,51
99	12% (1980-1987)	104,65	98,65	94,19	88,79
100	6,55% (1980-1987) - Indicizzato semestrale	106,50	99,95	95,85	89,96
101	7,20% (1981-1988) - Indicizzato semestrale	107,55	100,35	96,80	90,32
102	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale	112,75	104,75	101,48	94,28
103	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale II emissione	112,45	104,45	101,21	94,01
104	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale III emissione	111,70	103,70	100,53	93,33
105	8% (1982-1989) - Indicizzato semestrale IV emissione	111,95	103,95	100,76	93,56
106	8% (1983-1990) - Indicizzato semestrale I emissione	112,55	104,55	101,30	94,10
107	6,75% (1984-1992) - Indicizzato	109,70	102,95	98,73	92,66
108	7,00% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
109	7% (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione	110,45	103,45	99,41	93,11
110	6,70% (1984-1993) - Indicizzato II emissione	109,40	102,70	98,46	92,43
111	6,75% (1984-1993) - Indicizzato II emissione	109,65	102,90	98,69	92,61
112	6,70% (1984-93) IV emissione indicizzato semestrale	109,10	102,40	98,19	92,16
113	6,80% (1985-95) I emissione indicizzata semestrale	106,55	99,75	95,90	89,78
114	6,70% (1985-2000) II emissione	106,30	99,60	95,67	89,64
	Consorzio di credito OO.PP.:				
115	6% s.s. «A» (1966-1986)	101,65	98,65	91,49	88,79
116	6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	73,10	70,10	65,79	63,09
117	6% s.s. «B» II emissione (1967-1996)	76,85	73,85	69,17	66,47
118	6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	69,05	66,05	62,15	59,45
119	6% s.s. «B» IV emissione (1996-1999)	70,90	67,90	63,81	61,11
120	6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	70,50	67,50	63,45	60,75
121	7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	89,60	86,10	80,64	77,49
122	7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	103,15	99,65	92,84	89,69
123	6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	75,25	72,25	67,73	65,03
124	6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	72,95	69,95	65,66	62,96
125	6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	72,50	69,50	65,25	62,55
126	6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	75,25	72,25	67,73	65,03
127	7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	76,95	73,45	69,26	66,11
128	7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2001)	73,15	69,65	65,84	62,69
129	8% «Autostrade» emissione (1974-2002)	74,10	70,10	66,69	63,09
130	8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	73,25	69,25	65,93	62,33
131	8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	72,50	68,50	65,25	61,65
132	9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	81,00	76,50	72,90	68,85
133	9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	75,20	70,70	67,68	63,63
134	9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	86,00	81,50	77,40	73,35
135	10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	84,75	79,75	76,28	71,78

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	I.M.I.:				
136	6% «Autostrade» (1968-1998)	72,20	69,20	64,98	62,28
137	7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	72,10	68,60	64,89	61,74
138	CIR s.s. (1985-1991) T.V. 7,20% ind.	99,70	92,50	89,73	83,25
	Obbligazioni bancarie internazionali				
139	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	95,95	92,45	86,36	83,21
140	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 12,50% (1972-1987)	102,05	95,80	91,85	86,22
	B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
141	6% (1965-1985)	98,25	95,25	88,43	85,73
142	6% (1966-1986)	103,45	100,45	93,11	90,41
143	6% (1967-1987)	93,60	90,60	84,24	81,54
144	6% (1968-1988)	94,75	91,75	85,28	82,58
145	7% (1971-1986)	108,35	104,85	97,52	94,37
146	7% (1972-1987)	95,85	92,35	86,27	83,12
147	14% (1984-1991)	110,70	103,70	99,63	93,33
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
148	5% (1955-1966-1982-1994)	81,10	78,60	72,99	70,74
149	5,50% Serie trentennale	82,55	79,80	74,30	71,82
150	6% Serie trentennale	73,75	70,75	66,38	63,68
151	7% Serie trentennale S.O.	73,15	69,65	65,84	62,69
152	8% Serie trentennale emissione 1974	73,65	69,65	66,29	62,69
153	8% Serie trentennale emissione 1975	72,40	68,40	65,16	61,56
154	9% Serie trentennale emissione 1975	106,25	101,75	95,63	91,58
155	8% Serie trentennale emissione 1976	72,50	68,50	65,25	61,65
156	9% Serie trentennale emissione 1976	76,65	72,15	68,99	64,94
157	10% Serie trentennale emissione 1977	83,30	78,30	74,97	70,47
158	10% Serie ventennale emissione 1977	85,85	80,85	77,27	72,77
159	10% Serie ventennale emissione 1978	85,60	80,60	77,04	72,54
160	10% Serie ventennale emissione 1979	86,15	81,15	77,54	73,04
161	12% Serie quindicennale emissione 1980-95	96,00	90,00	86,40	81,00
162	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 I	108,25	100,00	97,43	90,00
163	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 II	108,25	100,00	97,43	90,00
164	18% Serie quinquennale emissione 1982-87	113,45	104,45	102,11	94,01
165	18% Serie quinquennale emissione 1982-87 II	114,50	105,50	103,05	94,95
166	17,50% Serie quinquennale emissione 1982-87	113,50	104,75	102,15	94,28
167	16,50% Serie decennale 1981	123,25	115,00	110,93	103,50
168	17,50% Serie decennale 1982	123,75	115,00	111,38	103,50
169	17,50% Serie decennale 1982 II emissione	122,75	114,00	110,48	102,60
170	7,30% Serie semestrale 1982	113,50	106,20	102,15	95,58
171	12% Serie quindicennale 1979	115,00	109,00	103,50	98,10
172	12% Serie quindicennale 1980	100,50	94,50	90,45	85,05
173	17,50% Serie decennale 1983	115,00	106,25	103,50	95,63

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito OO.PP.:				
174	Ind. T. sem. 7,30% Serie quinquennale 1981-86 s.s.	108,20	100,90	97,38	90,81
175	Ind. T. sem. 7,30% Serie quinquennale 1982-87 s.s.	105,30	98,00	94,77	88,20
176	Ind. T. sem. 7,30% Serie quinquennale 1982-87 III	110,00	102,70	99,00	92,43
177	17,50% Serie quinquennale 1983	112,60	103,85	101,34	93,47
178	Ind. T. sem. 7,30% Serie quinquennale 1983 s.s.	107,30	100,00	96,57	90,00
179	13,50% Serie quindicennale 1980	107,10	100,35	96,39	90,32
180	13,50% Serie quindicennale 1980	105,85	99,10	95,27	89,19
181	16,50% Serie quindicennale 1981	109,30	101,05	98,37	90,95
182	17,50% Serie quindicennale 1982	116,95	108,20	105,26	97,38
183	17,50% Serie quindicennale 1983	118,50	109,75	106,65	98,78
184	17,50% Serie quindicennale 1983 II emissione	120,00	111,25	108,00	100,13
185	18% Serie quindicennale 1982	130,00	121,00	117,00	108,90
186	7% Serie quindicennale s.s. Comune di Roma I sem.	112,00	105,00	100,80	94,50
187	6% Case agr. s.s. III emissione (1966-1986)	97,50	94,50	87,75	85,05
188	6% Dotazione II emissione (1966-1986)	96,65	93,65	86,99	84,29
189	6% Int. stat. s.s. I emissione (1966-1986)	97,60	94,60	87,84	85,14
190	6% Int. stat. s.s. II emissione (1967-1987)	96,75	93,75	87,08	84,38
191	6% Int. stat. s.s. III emissione (1968-1988)	92,30	89,30	83,07	80,37
192	6% Int. stat. s.s. IV emissione (1969-1989)	89,60	86,60	80,64	77,94
193	6% Int. stat. s.s. V emissione (1969-1989)	87,95	84,95	79,16	76,46
194	6% Int. stat. s.s. VI emissione (1970-1990)	83,15	80,15	74,84	72,14
195	7% Int. stat. vent. I emissione (1970-1990)	89,15	85,65	80,24	77,09
196	7% Int. stat. vent. II emissione (1971-1991)	88,45	84,95	79,61	76,46
197	7% Int. stat. vent. III emissione (1971-1991)	87,40	83,90	78,66	75,51
198	7% Int. stat. vent. IV emissione (1972-1992)	86,25	82,75	77,63	74,48
199	7% Int. stat. vent. V emissione (1972-1992)	85,95	82,45	77,36	74,21
200	7% Int. stat. vent. VI emissione	88,80	85,30	79,92	76,77
201	7% Int. stat. vent. VII emissione	84,55	81,05	76,10	72,95
202	7% Int. stat. s.s. VIII emissione	86,15	82,65	77,54	74,39
203	9% Int. stat. s.s. (1974-1989)	94,35	89,85	84,92	80,87
204	9% Int. stat. s.s. I emissione (1975-1990)	95,05	90,55	85,55	81,50
205	9% Int. stat. s.s. II emissione (1975-1990)	92,75	88,25	83,48	79,43
206	9% Int. stat. s.s. I emissione (1976-1991)	94,10	89,60	84,69	80,64
207	9% Int. stat. s.s. II emissione (1976-1991)	92,50	88,00	83,25	79,20
208	10% Int. stat. 1977-1992	97,75	92,75	87,98	83,48
209	10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	97,25	92,25	87,53	83,03
210	10% Int. stat. 1978-1993	93,25	88,25	83,93	79,43
211	10% Int. stat. 1978-1988 II emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
212	6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	73,40	70,40	66,06	63,36
213	7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002)	73,80	70,30	66,42	63,27
214	6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emissione	101,05	98,05	90,95	88,25
215	6% FF.SS. (Serie speciale 1966) II emissione	98,40	95,40	88,56	85,86
216	6% FF.SS. (Serie speciale 1967)	95,65	92,65	86,09	83,39
217	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I emissione	90,10	87,10	81,09	78,39
218	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) II emissione	89,00	86,00	80,10	77,40
219	6% FF.SS. (Serie speciale 1970)	84,75	81,75	76,28	73,58
220	7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91)	88,65	85,15	79,79	76,64
221	7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	90,30	86,80	81,27	78,12
222	7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione	84.15	80,65	75,74	72,59

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Cons. Cred. Piano Verde:				
223	6% (1965-1986) IV emissione	97,50	94,50	87,75	85,05
224	6% (1967-1987) V emissione	93,40	90,40	84,06	81,36
225	6% (1967-1987) VI emissione	95,15	92,15	85,64	82,94
226	6% (1968-1988) VII emissione	91,85	88,85	82,67	79,97
227	6% (1969-1989) VIII emissione	90,05	87,05	81,05	78,35
228	7% (1971-1991) I emissione	89,45	85,95	80,51	77,36
229	7% (1971-1991) II emissione	89,00	85,50	80,10	76,95
	Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
230	6% (1967-1987) I e III trimestre	95,65	92,65	86,09	83,39
231	6% (1968-1988) I, II e III trimestre	92,55	89,55	83,30	80,60
232	6% (1969-1989) I trimestre	91,55	88,55	82,40	79,70
233	7% (1970-1990) I e II trimestre	90,30	86,80	81,27	78,12
234	7% (1971-1986) I e II trimestre	100,00	96,50	90,00	86,85
235	7% (1972-1987) I e II trimestre	95,70	92,20	86,13	82,98
236	7% (1973-1988)	95,30	91,80	85,77	82,62
237	10% (1976-1986) I trimestre	103,30	98,30	92,97	88,47
238	10% (1977-1987) I emissione	103,30	98,30	92,97	88,47
239	10% (1977-1987) II emissione I e II trimestre	101,40	96,40	91,26	86,76
240	10% (1978-1988) I emissione	100,35	95,35	90,32	85,82
241	12% (1978-1988) I emissione	107,55	101,55	96,80	91,40
242	12% (1979-1986)	104,40	98,40	93,96	88,56
243	Ind. sem. (7%) (1983-90)	109,65	102,65	98,69	92,39
244	6,70% Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) sem.	109,00	102,30	98,10	92,07
245	6,75% Azienda Autonoma FF.SS. (1984-1992) I serie sem.	108,30	101,55	97,47	91,40
246	6,80% Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1992) ind. 1	106,80	100,00	96,12	90,00
247	6,85% Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1995) ind. 2	106,10	99,25	95,49	89,33
248	6,75% Azienda Autonoma FF.SS. (1985-2000) ind. 3	106,00	99,25	95,40	89,33
	I.R.I.:				
249	5,50 (1961-1986)	94,55	91,80	85,10	82,62
250	10% (1975-1985)	103,35	98,35	93,02	88,52
251	12% (1977-1988)	99,25	93,25	89,33	83,93
252	13% (1979-1989)	103,60	97,10	93,24	87,39
253	Ind. sem. 4,75% (1981-1991)	105,20	100,45	94,68	90,41
254	Ind. (7,60%) (1982-1987)	109,60	102,00	98,64	91,80
255	Sider Ind. 7,80% (1982-1989)	109,85	102,05	98,87	91,85
256	Ind. 7,55% (1983-1988)	108,80	101,25	97,92	91,13
257	Ind. 1983-1989 (7,55%)	—	100,70	—	—
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
258	5,50% (1963-1988)	91,90	89,15	82,71	80,24
259	6% (1967-1987)	96,55	93,55	86,90	84,20
260	6% (1968-1988)	93,50	90,50	84,15	81,45
261	6% (1968-1986)	97,70	94,70	87,93	85,23
262	6% (1969-1989)	89,10	86,10	80,19	77,49
263	7% (1971-1986)	103,80	100,30	93,42	90,27

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
264	7% (1972-1988)	99,15	95,65	89,24	86,09
265	7% (1973-1991)	90,15	86,65	81,14	77,99
266	9% (1976-1986)	104,25	99,75	93,83	89,78
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
267	7% (1972-1992)	83,75	80,25	75,38	72,23
268	7% (1973-1993)	77,85	74,35	70,07	66,92
269	10% (1976-1986) I serie	98,20	93,20	88,38	83,88
270	Ind. sem. (6,70%) (1981-88)	107,05	100,35	96,35	90,32
271	Ind. sem. (4,75%) (1981-91)	99,50	94,75	89,55	85,28
272	Ind. sem. (9%) (1981-94)	91,05	82,05	81,95	73,85
273	10% (1981-94)	91,75	86,75	82,58	78,08
274	Ind. sem. (6,70%) (1982-89)	108,00	101,30	97,20	91,17
275	Ind. sem. (7,30%) (1982-92)	109,10	101,80	98,19	91,62
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
276	7% (1971-1986) XVIII emissione	100,05	96,55	90,05	86,90
277	7% (1971-1986) XIX emissione	98,60	95,10	88,74	85,59
278	7% (1972-1987) XX emissione	96,05	92,55	86,45	83,30
279	7% (1973-1988) XXI emissione	93,80	90,30	84,42	81,27
280	9% (1975-1990) XXV emissione	89,60	85,10	80,64	76,59
281	9% (1975-1990) XXVII emissione	90,10	85,60	81,09	77,04
282	8% (1976-1986) XXIX emissione	98,30	94,30	88,47	84,87
283	9% (1976-1991) XXX emissione	91,20	86,70	82,08	78,03
284	8% (1976-1986) XXXI emissione	96,75	92,75	87,08	83,48
285	9% (1976-1986) XXXII emissione	98,05	93,55	88,25	84,20
286	10% (1976-1991) XXXIII emissione	94,25	89,25	84,83	80,33
287	9% (1976-1986) XXXIV emissione	98,40	93,90	88,56	84,51
288	10% (1976-1991) XXXV emissione	93,00	88,00	83,70	79,20
289	10% (1976-1986) XXXVI emissione	98,80	93,80	88,92	84,42
290	10% (1979-1991) XXXVII emissione	87,05	82,05	78,35	73,85
291	10% (1976-1991) XXXVIII emissione	85,35	80,35	76,82	72,32
292	13% (1979-1989) XXXIX emissione	98,50	92,00	88,65	82,80
293	13% (1979-1986) XLII emissione	103,00	96,50	92,70	86,85
294	13% (1979-1989) XLIII emissione	99,60	93,10	89,64	83,79
295	13% (1979-1985) XLV emissione	105,35	98,85	94,82	88,97
296	13% (1980-1987) L emissione	105,05	98,55	94,55	88,70
297	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1980-85) LX emissione	102,20	94,85	91,98	85,37
298	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1981-86) LXIII emissione	109,25	101,90	98,33	91,71
299	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1981-86) LXIV emissione	108,90	101,55	98,01	91,40
300	18% (1981-86) LXV emissione	115,15	106,15	103,64	95,54
301	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXVI emissione	108,70	101,35	97,83	91,22
302	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXVII emissione	108,85	101,50	97,97	91,35
303	17,50% (1982-97) LXIX emissione	116,10	107,35	104,49	96,62
304	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXVIII emissione	109,70	102,35	98,73	92,12
305	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXX emissione	106,95	99,60	96,26	89,64
306	17,50% (1982-97) LXXI emissione	111,75	103,00	100,58	92,70
307	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1982-87) LXXII emissione	109,65	102,30	98,69	92,07
308	17,50% (1982-97) LXXIII emissione	113,75	105,00	102,38	94,50
309	7,35% (1982-87) LXXIV ind. emissione	110,35	103,00	99,32	92,70

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	ISVEIMER:				
310	Tasso Var. (sem. 7,35%) (1983-88) LXXV emissione Ind.	106,50	99,15	95,85	89,24
311	Tasso Var. (sem. 6,90%) (1983-88) LXXVI emissione Ind.	107,20	100,30	96,48	90,27
312	17% (1983-97) LXXVII emissione	112,60	104,10	101,34	93,69
313	6,90% (1983-88) LXXVIII emissione sem. Ind.	109,90	103,00	98,91	92,70
314	17% (1983-98) LXXIX emissione	111,50	103,00	100,35	92,70
315	17% (1983-91) LXXX emissione	117,75	109,25	105,98	98,33
316	6,90% (1983-88) LXXXI Ind. sem.	105,65	98,75	95,09	88,88
317	7,05% (1983-88) LXXXII Ind. sem.	110,05	103,00	99,05	92,70
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
318	4% ord.	61,50	59,50	55,35	53,55
319	5% (1978-88) Cap. Riv.	81,85	79,35	73,67	71,42
320	6% (1979-99)	105,05	102,05	94,55	91,85
321	6% (1-4-1980/1-4-2000) Cap. Riv.	117,00	114,00	105,30	102,60
322	6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv.	103,20	100,20	92,88	90,18
323	6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
324	6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
325	6% serie 187 (1982-2002) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
326	6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
327	6% (1982-1997) Cap. Riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
328	6% (1-10-1983/1998) Cap. Riv.	102,95	99,95	92,66	89,96
329	5% S.O. priv.	86,15	83,65	77,54	75,29
330	6% S.O. conv. (ex 5%)	79,00	76,00	71,10	68,40
331	5% S.S. priv.	101,10	98,60	90,99	88,74
332	6% S.S. conv. (ex 5%)	90,85	87,85	81,77	79,07
333	6% Serie I	92,05	89,05	82,85	80,15
334	6% Serie II	89,00	86,00	80,10	77,40
335	6% Serie III	97,85	94,85	88,07	85,37
336	6% Serie IV	78,75	75,75	70,88	68,18
337	6% Serie V	87,00	84,00	78,30	75,60
338	6% Serie VI	70,85	67,85	63,77	61,07
339	6% Serie VII	75,80	72,80	68,22	65,52
340	6% Serie VIII	65,65	62,65	59,09	56,39
341	6% Serie IX	79,05	76,05	71,15	68,45
342	7% Serie I	82,60	79,10	74,34	71,19
343	7% Serie II	79,25	75,75	71,33	68,18
344	7% Serie III	87,35	83,85	78,62	75,47
345	7% Serie IV	80,85	77,35	72,77	69,62
346	7% Serie V	72,35	68,85	65,12	61,97
347	10% 1-4-1976/1996 Serie 51	88,25	83,25	79,43	74,93
348	10% 1-10-1976/1996 Serie 53	87,95	82,95	79,16	74,66
349	10% 1-4-1977/2002 Serie 55	79,05	74,05	71,15	66,65
350	11% 1-4-1988/1997 Serie 56	94,00	88,50	84,60	79,65
351	11% 1-10-1977/1992 Serie 59	91,35	85,85	82,22	77,27
352	11% 1-4-1977/1987 Serie 62	100,85	95,35	90,77	85,82
353	11% 1-10-1977/1997 Serie 63	97,00	91,50	87,30	82,35
354	11% 1-4-1978/1998 Serie 65	96,65	91,15	86,99	82,04
355	11% 1-4-1978/1993 Serie 66	90,85	85,35	81,77	76,82
356	11% 1-4-1978/2003 Serie 67	91,50	86,00	82,35	77,40
357	11% 1-10-1978/2003 Serie 72	84,50	79,00	76,05	71,10

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
358	12% 1-10-1978/1993 Serie 73	98,50	92,50	88,65	83,25
359	12% 1-10-1978/1998 Serie 74	89,75	83,75	80,78	75,38
360	12% 1-4-1979/1999 Serie 81	94,25	88,25	84,83	79,43
361	12% 1-4-1979/1994 Serie 82	95,00	89,00	85,50	80,10
362	12% 1-4-1979/1989 Serie 83	100,45	94,45	90,41	85,01
363	12% 1-10-1979/1989 Serie 97	99,25	93,25	89,33	83,93
364	12% 1-10-1979/1994 Serie 95	94,45	88,45	85,01	79,61
365	12% 1-10-1979/1999 Serie 92	96,00	90,00	86,40	81,00
366	12% 1-4-1980/1990 Serie 107	97,90	91,90	88,11	82,71
367	12% 1-4-1980/1995 Serie 100	93,90	87,90	84,51	79,11
368	12% 1-4-1980/2000 Serie 98	93,50	87,50	84,15	78,75
369	12% 1-4-1980/2000 Serie 114	94,25	88,25	84,83	79,43
370	13,50% 1-10-1980/1990 Serie 121	92,50	85,75	83,25	77,18
371	13,50% 1-10-1980/1995 Serie 122	101,25	94,50	91,13	85,05
372	13,50% 1-10-1980/2000 Serie 123	101,75	95,00	91,58	85,50
373	13,50% 1-10-1980/2005 Serie 124	103,25	96,50	92,93	86,85
374	15% 1-10-1980/1990 Serie 129	107,00	99,50	96,30	89,55
375	15% 1-10-1980/1995 Serie 130	106,50	99,00	95,85	89,10
376	15% 1-10-1980/2000 Serie 131	107,50	100,00	96,75	90,00
377	15% 1-4-1981/1991 Serie 141	107,50	100,00	96,75	90,00
378	15% 1-4-1981/1996 Serie 142	107,50	100,00	96,75	90,00
379	15% 1-4-1981/2001 Serie 143	107,50	100,00	96,75	90,00
380	7,60% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144	107,85	100,25	97,07	90,23
381	16% 1-4-1981/1991 Serie 147	110,50	102,50	99,45	92,25
382	16% 1-4-1981/1996 Serie 148	109,00	101,00	98,10	90,90
383	16% 1-4-1981/2001 Serie 149	109,00	101,00	98,10	90,90
384	18% 1-10-1981/1996 Serie 158	116,75	107,75	105,08	96,98
385	18% 1-10-1981/1991 Serie 159	114,75	105,75	103,28	95,18
386	17,50% 1-4-1982/1992 Serie 169	117,50	108,75	105,75	97,88
387	17,50% 1-4-1982/1997 Serie 170	116,00	107,25	104,40	96,53
388	17,50% 1-10-1982/1992 Serie 192	116,00	107,25	104,40	96,53
389	17,50% 1-10-1982/1997 Serie 193	115,50	106,75	103,95	96,08
390	7,60% 1-1-1983/1993 Serie 195 semestrale	107,60	100,00	96,84	90,00
391	17% 1-4-1983/1993 Serie 216	110,00	101,50	99,00	91,35
392	17% 1-4-1983/1998 Serie 217	111,40	102,90	100,26	92,61
393	6,65% Ind. sem. 1-4-1983/1998 Serie 225	106,65	100,00	95,99	90,00
394	17% 1-10-1983/1993 Serie 242	110,00	101,50	99,00	91,35
395	17% 1-10-1983/1998 Serie 243	110,00	101,50	99,00	91,35
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
396	5%	82,50	80,00	74,25	72,00
397	6% ord.	73,20	70,20	65,88	63,18
398	6% conversione	76,20	73,20	68,58	65,88
399	6% «A»	72,50	69,50	65,25	62,55
400	9%	76,50	72,00	68,85	64,80
401	9% (1976-96) I e II emissione	83,20	78,70	74,88	70,83
402	9% (1977-96) III e IV emissione	82,60	78,10	74,34	70,29
403	10% 1977-1997 I emissione	87,00	82,00	78,30	73,80
404	10% 1977-1992 II emissione	91,50	86,50	82,35	77,85
405	10% 1977-1997 III emissione	85,85	80,85	77,27	72,77

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
406	10% 1978-1993 IV	90,90	85,90	81,81	77,31
407	10% 1978-1998 V-VI emissione	85,50	80,50	76,95	72,45
408	10% 1978-1998 VIII emissione	85,10	80,10	76,59	72,09
409	10% 1978-1993 IX-X emissione	90,35	85,35	81,32	76,82
410	10% 1979-1999 XI emissione	84,70	79,70	76,23	71,73
411	10% (1979-1994) (15.le) XII emissione	91,40	86,40	82,26	77,76
412	12% (1980-2004) IV emissione	92,30	86,30	83,07	77,67
413	12% (1980-2004) V emissione	97,00	91,00	87,30	81,90
414	12% 1980-1990 VII emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
415	12% 1980-1995 VIII emissione	98,00	92,00	88,20	82,80
416	12% 1980-1995 X emissione	99,80	93,80	89,82	84,42
417	12% 1980-1990 I emissione S	102,50	96,50	92,25	86,85
418	12% (1989-95) (15.le) II emissione S	99,80	93,80	89,82	84,42
419	15% (1981-96) (15.le) II emissione	113,60	106,10	102,24	95,49
420	15% (1981-2001) (20.le) III emissione	115,20	107,70	103,68	96,93
421	Ind. sem. (7,15%) (10.le) III emissione	107,35	100,20	96,62	90,18
	Istituto Credito Venezie OO.PP.:				
422	6% OO.PP.	72,00	69,00	64,80	62,10
423	6% trentennale s.s.	72,00	69,00	64,80	62,10
424	6% ventennale s.o.	72,00	69,00	64,80	62,10
425	6% trentennale s.o.	72,00	69,00	64,80	62,10
426	6% trentacinquennale s.o.	72,00	69,00	64,80	62,10
427	OO.PP. 6% s.s. ventennale	72,00	69,00	64,80	62,10
428	OO.PP. 6% s.s. trentennale	72,00	69,00	64,80	62,10
429	OO.PP. 6% s.o. ventennale	72,00	69,00	64,80	62,10
430	OO.PP. 6% s.o. trentennale	72,00	69,00	64,80	62,10
431	OO.PP. 6% trentacinquennale	72,00	69,00	64,80	62,10
432	6% s. norm.	72,00	69,00	64,80	62,10
433	10% I emissione quindicennale	92,20	87,20	82,98	78,48
434	10% III emissione quindicennale	91,50	86,50	82,35	77,85
435	10% V emissione quindicennale	90,90	85,90	81,81	77,31
436	10% IX-X emissione quindicennale	90,20	85,20	81,18	76,68
437	10% XIV-XV emissione quindicennale	89,10	84,10	80,19	75,69
438	12% I emissione quindicennale	97,00	91,00	87,30	81,90
439	12% III emissione quindicennale	96,70	90,70	87,03	81,63
440	12% IV emissione quindicennale	99,80	93,80	89,82	84,42
441	15% I emissione quindicennale	113,60	106,10	102,24	95,49
442	9% I emissione ventennale	84,50	80,00	76,05	72,00
443	9% II emissione ventennale	74,60	70,10	67,14	63,09
444	9% IV e V emissione ventennale	83,20	78,70	74,88	70,83
445	9% VI emissione ventennale	83,20	78,70	74,88	70,83
446	9% VII emissione ventennale	82,60	78,10	74,34	70,29
447	10% VI emissione ventennale	85,50	80,50	76,95	72,45
448	10% VII-VIII emissione ventennale	85,10	80,10	76,59	72,09
449	10% XI-XII emissione ventennale	84,60	79,60	76,14	71,64
450	12% II emissione ventennale	94,00	88,00	84,60	79,20
451	9% venticinquennale	74,60	70,10	67,14	63,09

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
452	Regione Marchigiana 5%	91,55	89,05	82,40	80,15
453	Regione Marchigiana 6%	70,00	67,00	63,00	60,30
454	Regione Marchigiana 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
455	Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
456	Trentino-Alto Adige 5%	91,50	89,00	82,35	80,10
457	Trentino-Alto Adige 6% conversione	63,80	60,80	57,42	54,72
458	Trentino-Alto Adige 6%	63,80	60,80	57,42	54,72
459	Trentino-Alto Adige 9% quindicennale	89,00	84,50	80,10	76,05
460	Trentino-Alto Adige OO.PP. 5%	65,00	62,50	58,50	56,25
461	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%	65,50	62,50	58,95	56,25
462	della Liguria 5%	91,60	89,10	82,44	80,19
463	della Liguria 6%	82,25	79,25	74,03	71,33
464	della Liguria 9% serie XII	87,50	83,00	78,75	74,70
465	della Liguria Cart. Fond. 7% serie XI	80,05	76,55	72,05	68,90
466	della Liguria 10% (1976-1996) serie XIII	90,45	85,45	81,41	76,91
467	della Liguria 10% (1977-1997) serie XIV	89,85	84,85	80,87	76,37
468	della Liguria 10% (1977-2002) serie XV	86,15	81,15	77,54	73,04
469	della Liguria 11% (1977-1997) serie XVI	94,10	88,60	84,69	79,74
470	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVII	93,75	88,25	84,38	79,43
471	della Liguria 11% XIX emissione (1979-1999)	93,25	87,75	83,93	78,98
472	della Liguria 12% XX emissione (1980-2000)	97,80	91,80	88,02	82,62
473	della Liguria 12% XXI emissione (1980-2000)	97,95	91,95	88,16	82,76
474	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVIII	93,45	87,95	84,11	79,16
475	della Liguria 13% (1980-2000) serie XXII	103,20	96,70	92,88	87,03
476	della Liguria 13% (1980-1995) serie XXIV	103,95	97,45	93,56	87,71
477	della Liguria (sem. 7,25%) (1981-93) 25ª serie	110,25	103,00	99,23	92,70
478	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie	115,60	107,60	104,04	96,84
479	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª	125,00	116,00	112,50	104,40
480	della Liguria (sem. 7,25%) (1981-1993) 29ª serie	110,75	103,50	99,68	93,15
481	della Liguria (sem. 7,85%) (1982-1999) 30ª serie	111,85	104,00	100,67	93,60
482	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie	120,90	112,40	108,81	101,16
483	della Liguria 17% (1982-2002) 32ª serie	120,90	112,40	108,81	101,16
484	della Liguria 7,25% (1982-1999) (T.V.) 33ª serie	109,75	102,50	98,78	92,25
485	della Liguria 17% (1982-2002) 34ª serie	121,00	112,50	108,90	101,25
486	della Liguria 6,80% (1983-2000) (T.V.) 37ª serie	109,30	102,50	98,37	92,25
487	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) I serie	78,10	75,10	70,29	67,59
488	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) II serie	79,00	75,50	71,10	67,95
489	della Liguria 9% (1975-1996) III serie	87,15	82,65	78,44	74,39
490	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) IV serie	90,40	85,40	81,36	76,86
491	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) V serie	89,95	84,95	80,96	76,46
492	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) VI serie	89,85	84,85	80,87	76,37
493	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie	93,80	88,30	84,42	79,47
494	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) VIII serie	96,80	91,30	87,12	82,17
495	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) IX serie	93,50	88,00	84,15	79,20
496	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) XI serie	97,35	91,35	87,62	82,22
497	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) XII serie	103,15	96,65	92,84	86,99
498	della Liguria OO.PP. 7,60% (T.V.) (1983-1990) XV serie	108,60	101,00	97,74	90,90
499	della Liguria OO.PP. 6,85% (T.V.) (1983-1999) XVI serie	107,35	100,50	96,62	90,45
500	della Toscana 6%	79,50	76,50	71,55	68,85

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
501	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	68,25	65,25	61,43	58,73
502	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	74,50	71,00	67,05	63,90
503	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	83,50	79,00	75,15	71,10
504	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) I serie	81,95	76,95	73,76	69,26
505	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) II serie	86,95	81,95	78,26	73,76
506	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) III serie	91,00	86,00	81,90	77,40
507	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) IV serie	91,00	86,00	81,90	77,40
508	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) V serie	79,65	74,65	71,69	67,19
509	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VI serie	85,40	80,40	76,86	72,36
510	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VII serie	79,40	74,40	71,46	66,96
511	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2002) VIII serie	75,95	70,95	68,36	63,86
512	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) IX serie	75,95	70,95	68,36	63,86
513	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) X serie	79,35	74,35	71,42	66,92
514	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XI serie	79,75	74,75	71,78	67,28
515	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XII serie	85,20	80,20	76,68	72,18
516	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) XIII serie	88,65	83,65	79,79	75,29
517	del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
518	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) XV serie	96,10	89,60	86,49	80,64
519	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1985) XVI serie	100,60	94,10	90,54	84,69
520	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) XVII serie	99,15	92,65	89,24	83,39
521	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) XVIII serie	98,30	91,80	88,47	82,62
522	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) XIX serie	104,65	97,15	94,19	87,44
523	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1986) XX serie	105,65	98,15	95,09	88,34
524	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1986) XXI serie	106,50	98,50	95,85	88,65
525	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXII serie	106,70	98,70	96,03	88,83
526	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXVIII serie	106,65	98,65	95,99	88,79
527	del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	69,65	66,15	62,69	59,54
528	del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	83,65	79,15	75,29	71,24
529	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	81,55	76,55	73,40	68,90
530	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	94,30	89,30	84,87	80,37
531	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	94,45	89,45	85,01	80,51
532	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie	79,75	74,75	71,78	67,28
533	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	92,60	87,60	83,34	78,84
534	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie	86,00	81,00	77,40	72,90
535	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	95,55	89,05	86,00	80,15
536	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	98,00	91,50	88,20	82,35
	Istituto Credito Sportivo:				
537	7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
538	10% (1977-1987)	89,00	84,00	80,10	75,60
539	10% (1978-1988)	82,00	77,00	73,80	69,30
540	10% (1978-1988) II emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
541	10% (1979-1989) I emissione	77,00	72,00	69,30	64,80
542	10% (1980-1990) XII emissione	83,00	78,00	74,70	70,20
543	12% (1980-1990) XV emissione	97,25	91,25	87,53	82,13

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio di Roma:				
544	quindicennale 5%	98,50	96,00	88,65	86,40
545	quindicennale 6% conversione	94,00	91,00	84,60	81,90
546	quindicennale 6%	80,90	77,90	72,81	70,11
547	ventennale 5%	82,65	80,15	74,39	72,14
548	ventennale 6% conversione	85,65	82,65	77,09	74,39
549	ventennale 6%	79,60	76,60	71,64	68,94
550	venticinquennale 5%	87,00	84,50	78,30	76,05
551	venticinquennale 6% conversione	66,75	63,75	60,08	57,38
552	venticinquennale 6%	65,55	62,55	59,00	56,30
	Cassa di Risparmio di Gorizia:				
553	5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
554	5% II serie	98,50	96,00	88,65	86,40
555	10% (1977-97) II emissione	86,25	81,25	77,63	73,13
556	10% (1977-97) III emissione	86,25	81,25	77,63	73,13
557	11% (1978-98) I emissione	90,00	84,50	81,00	76,05
	Cassa di Risparmio VE di Palermo:				
558	5% I, V e VI emissione	85,75	83,25	77,18	74,93
559	5% II, III, IV e VII emissione	76,75	74,25	69,08	66,83
560	6% ex II, III, IV e VII	57,00	54,00	51,30	48,60
561	6% conversione ex I, V e VI	70,25	67,25	63,23	60,53
562	6% XI, XIII e XV serie	80,50	77,50	72,45	69,75
563	6% IX, XII e XVI emissione	63,50	60,50	57,15	54,45
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
564	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
565	6%	78,00	75,00	70,20	67,50
566	6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
	Credito Fondiario:				
567	5%	91,25	88,75	82,13	79,88
568	6% conversione	80,35	77,35	72,32	69,62
569	6% 1985	100,50	97,50	90,45	87,75
570	7% 1985	102,45	98,95	92,21	89,06
571	6% 1986	98,75	95,75	88,88	86,18
572	6% 1987	97,25	94,25	87,53	84,83
573	6% 1988	89,90	86,90	80,91	78,21
574	7% 1989	87,75	84,25	78,98	75,83
575	6% 1990	83,35	80,35	75,02	72,32
576	7% 1990	82,30	78,80	74,07	70,92
577	6% 1991	86,95	83,95	78,26	75,56
578	6% 1992	84,65	81,65	76,19	73,49
579	6% 1993	91,70	88,70	82,53	79,83
580	7% 1994	82,90	79,40	74,61	71,46
581	6% 1995	75,75	72,75	68,18	65,48
582	7% 1995	93,00	89,50	83,70	80,55
583	9% 1995	93,85	89,35	84,47	80,42
584	6% 1996	78,10	75,10	70,29	67,59
585	7% 1996	98,20	94,70	88,38	85,23
586	9% 1996	94,60	90,10	85,14	81,09
587	6% 1997	81,15	78,15	73,04	70,34
588	6% 1998	75,90	72,90	68,31	65,61

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
589	12% 1998 I emissione	97,55	91,55	87,80	82,40
590	12% 1998 II emissione	103,20	97,20	92,88	87,48
591	7% 1999	91,35	87,85	82,22	79,07
592	12% 2000 III emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
593	10% 1997 I e II emissione	91,20	86,20	82,08	77,58
594	10% 1997 III emissione	93,45	88,45	84,11	79,61
595	11% 1997 I emissione	93,05	87,55	83,75	78,80
596	7% 2000	86,90	83,40	78,21	75,06
597	9% 2000	99,90	95,40	89,91	85,86
598	12% 2000 II emissione	98,60	92,60	88,74	83,34
599	12% 2000 I emissione	101,45	95,45	91,31	85,91
600	12% 1999 I emissione	101,55	95,55	91,40	86,00
601	13,50% 2001 I emissione	101,25	94,50	91,13	85,05
602	16,50% 2001 I emissione	116,50	108,25	104,85	97,43
603	9% 2001	100,65	96,15	90,59	86,54
604	16,50% 1992 I emissione	114,10	105,85	102,69	95,27
605	16,50% 1996 I emissione	116,75	108,50	105,08	97,65
606	16,50% 1997 I emissione	113,50	105,25	102,15	94,73
607	16,50% 2001 II emissione	115,25	107,00	103,73	96,30
608	17% 1993 I emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
609	17% 1994 I emissione	114,75	106,25	103,28	95,63
610	17% 1994 II emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
611	17% 1994 III emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
612	17% 1998 I emissione	117,75	109,25	105,98	98,33
613	17% 1998 II emissione	117,40	108,90	105,66	98,01
614	17% 1999 I emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
615	17% 1999 II emissione	117,25	108,75	105,53	97,88
616	17,50% 1992 I emissione A	119,00	110,25	107,10	99,23
617	17,50% 1993 I emissione A	114,75	106,00	103,28	95,40
618	17,50% 1993 II emissione A	114,25	105,50	102,83	94,95
619	17,50% 1993 III emissione A	116,00	107,25	104,40	96,53
620	17,50% 1993 IV emissione A	115,70	106,95	104,13	96,26
621	17,50% 1993 V emissione A	116,25	107,50	104,63	96,75
622	17,50% 1997 I emissione A	115,50	106,75	103,95	96,08
623	17,50% 1998 I emissione C	112,80	104,05	101,52	93,65
624	17,50% 1998 II emissione A	118,60	109,85	106,74	98,87
625	17,50% 1998 III emissione A	113,25	104,50	101,93	94,05
626	T.V. sem. 7,65% 1983/93 I emissione	102,50	94,85	92,25	85,37
627	T.V. sem. 7,40% 1984/94 I emissione	102,85	95,45	92,57	85,91
	Credito Fondiario OO.PP.:				
628	6% I emissione ventennale	72,00	69,00	64,80	62,10
629	(ventennale) 7% II emissione	75,45	71,95	67,91	64,76
630	(ventennale) 7% III emissione	72,55	69,05	65,30	62,15
631	(ventennale) 6% s.s.	69,90	66,90	62,91	60,21
632	Autostrade 6% I e II emissione	64,50	61,50	58,05	55,35
633	Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
634	s.o. 6% I emissione	64,95	61,95	58,46	55,56
635	s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
636	s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario OO.PP.:				
637	s.o. 9% IV emissione	86,00	81,50	77,40	73,35
638	10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
639	s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
640	s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
641	s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
642	s.o. 12% IX emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
643	s.o. 12% X emissione	101,50	95,50	91,35	85,95
644	s.o. 13,50% XI emissione	106,25	99,50	95,63	89,55
645	s.o. 17,50% XII emissione	116,05	107,30	104,45	96,57
646	7,40% 1984/94 I emissione T.V.	99,65	92,25	89,69	83,03
	Credito Industriale Sardo:				
647	7% (1971-1986)	93,25	89,75	83,93	80,78
648	7% (1971-1986) II emissione	95,70	92,20	86,13	82,98
649	7% (1972-1987)	94,10	90,60	84,69	81,54
650	7% (1973-1988)	93,95	90,45	84,56	81,41
651	9% (1974-1989)	92,00	87,50	82,80	78,75
652	9% (1975-1987)	96,25	91,75	86,63	82,58
653	9% (1975-1987) II emissione	95,70	91,20	86,13	82,08
654	9% (1976-1989)	92,05	87,55	82,85	78,80
655	10% (1976-1986)	103,95	98,95	93,56	89,06
656	12% (1977-1987)	102,50	96,50	92,25	86,85
657	13% (1979-1987)	105,80	99,30	95,22	89,37
658	T.V. (sem. 7,55%) (1981-1988)	107,45	99,90	96,71	89,91
659	T.V. (sem. 7,55%) (1982-1989)	109,15	101,60	98,24	91,44
660	16% (1983-1993)	110,25	102,25	99,23	92,03
661	7,05% (1983-1990) ind. sem.	106,65	99,60	95,99	89,64
	Banca Nazionale del Lavoro:				
662	Credito Fondiario 5%	85,50	83,00	76,95	74,70
663	Credito Fondiario 6% s.o.	75,75	72,75	68,18	65,48
664	Credito Fondiario ord. 6% ord. con	72,80	69,80	65,52	62,82
665	Credito Fondiario 7% s.o.	77,15	73,65	69,44	66,29
666	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,50%) (10.le) 3ª emissione	111,00	103,50	99,90	93,15
667	Credito Fondiario Ind. (sem. 7,50%) (15.le) 1ª emissione	111,50	104,00	100,35	93,60
668	Credito Alb. e Tur. 5%	70,65	68,15	63,59	61,34
669	Credito Alb. e Tur. 7% 1990	87,85	84,35	79,07	75,92
670	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,50%) (15.le) NC1-IF	111,25	103,75	100,13	93,38
671	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7,50%) (15.le) NC2-IF	111,75	104,25	100,58	93,83
672	Sez. OO.PP. 5%	68,75	66,25	61,88	59,63
673	Sez. OO.PP. 6%	71,65	68,65	64,49	61,79
674	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,50%) (10.le) NB1-IF	112,00	104,50	100,80	94,05
675	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,50%) (15.le) NB1-IF	112,50	105,00	101,25	94,50
676	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7,50%) (15.le) NB2-IF	112,50	105,00	101,25	94,50
677	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	92,10	89,10	82,89	80,19
678	Cred. Med. Picc. Ind. 6% (1969-1989) III tr.	90,60	87,60	81,54	78,84
679	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	88,05	85,05	79,25	76,55
680	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	90,40	86,90	81,36	78,21
681	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) II emissione	88,35	84,85	79,52	76,37
682	Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) III emissione	82,70	79,20	74,43	71,28

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Banca Nazionale del Lavoro:				
683	Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	85,20	81,20	76,68	73,08
684	Cred. Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	85,05	80,55	76,55	72,50
685	Cred. Ind. 10% (1977-1997) V emissione	85,65	80,65	77,09	72,59
686	Cred. Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	84,65	79,65	76,19	71,69
687	Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	84,15	79,15	75,74	71,24
688	Cred. Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	103,80	97,30	93,42	87,57
689	Cred. Ind. (sem. 7,35%) (1981-1986) X emissione	107,80	100,45	97,02	90,41
690	Cred. Ind. (16,50%) (1981-1988) XI emissione	112,80	104,55	101,52	94,10
691	Cred. Ind. (16,50%) (1981-1988) XII emissione	112,80	104,55	101,52	94,10
692	Credito Ind. (16,50%) (1981-1991) XIII emissione	115,05	106,80	103,55	96,12
693	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) XIV emissione	117,50	108,75	105,75	97,88
694	Cred. Ind. (sem. 7,40%) (1982-1987) XV emissione	108,90	101,50	98,01	91,35
695	Cred. Ind. (sem. 7,25%) (1982-1987) XVI emissione	108,00	100,75	97,20	90,68
	Banco di Sicilia:				
696	11% serie «C» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
697	11% OO.PP. serie «E» vent.	89,75	84,25	80,78	75,83
	Industrializzazione della Sicilia:				
698	7% IRFIS 1971-1987 VII emissione	97,00	93,50	87,30	84,15
699	7% IRFIS 1973-1989 VIII emissione	88,90	85,40	80,01	76,86
700	9% IRFIS 1974-1989 IX emissione	99,50	95,00	89,55	85,50
701	10% IRFIS 1976-1986 XI emissione	98,75	93,75	88,88	84,38
702	7,60% T.V. 1982 XIII emissione sem.	111,05	103,45	99,95	93,11
	Banco di Napoli:				
703	5%	102,75	100,25	92,48	90,23
704	6% ord.	77,05	74,05	69,35	66,65
705	6% conversione	86,65	83,65	77,99	75,29
706	7% sez. C.F.	81,15	77,65	73,04	69,89
707	9% sez. C.F.	90,90	86,40	81,81	77,76
708	18% (1981-1986)	113,40	104,40	102,06	93,96
709	18% (1981-2001)	130,50	121,50	117,45	109,35
710	Ind. (sem. 7,60%) (1982-1992) 10ª emissione	110,45	102,85	99,41	92,57
711	17,50% (1982-2002) 11ª emissione	127,85	119,10	115,07	107,19
712	17,50% (1982-1997) 13ª emissione	124,15	115,40	111,74	103,86
713	17,50% (1982-1992) 14ª emissione	118,95	110,20	107,06	99,18
714	16% (1983-2003) 18ª emissione	113,60	105,60	102,24	95,04
715	16% (1983-1998) 19ª emissione	112,70	104,70	101,43	94,23
716	16% (1983-1993) 20ª emissione	111,30	103,30	100,17	92,97
717	16% (1983-2003) 22ª emissione	113,70	105,70	102,33	95,13
718	16% (1983-2008) 23ª emissione	114,20	106,20	102,78	95,58
719	16% (1983-1998) 24ª emissione	112,80	104,80	101,52	94,32
720	16% (1983-1998) 25ª emissione	111,50	103,50	100,35	93,15
721	17% (1983-1993) 27ª emissione	115,30	106,80	103,77	96,12
722	7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	110,15	106,65	99,14	95,99
723	7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	98,55	95,05	88,70	85,55
724	7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	96,65	93,15	86,99	83,84
725	7% Cred. ind. (1973-1998) IV emissione	93,85	90,35	84,47	81,32
726	8,50% Cred. ind. (1975-1990)	91,55	87,30	82,40	78,57

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banco di Napoli:				
727	10% Cred. ind. (1977-1990) 2ª emissione	92,25	87,25	83,03	78,53
728	10% Cred. ind. (1977-1990) 3ª emissione	96,25	91,25	86,63	82,13
729	13,50% Cred. ind. (1980-1990)	106,80	100,05	96,12	90,05
730	18% Cred. ind. (1981-1986)	111,50	102,50	100,35	92,25
731	Ind. (sem. 7,85%) (1980-1985) 2ª emissione	107,85	100,00	97,07	90,00
732	Ind. (sem. 7,30%) (1981-1986) 3ª emissione Credito ind.	108,30	101,00	97,47	90,90
733	Ind. (sem. 7,30%) (1981-1986) 4ª emissione Credito ind.	107,30	100,00	96,57	90,00
734	Ind. (sem. 7,50%) (1982-1987) 5ª emissione Credito ind.	108,30	100,80	97,47	90,72
735	Ind. (sem. 7,50%) (1982-1987) 6ª emissione Credito ind.	108,85	101,35	97,97	91,22
736	Ind. (sem. 7,50%) (1982-1987) 7ª emissione Credito ind.	108,00	100,50	97,20	90,45
737	Ind. (sem. 7,55%) (1982-1987) 8ª emissione Credito ind.	108,90	101,35	98,01	91,22
738	Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 9ª emissione Credito ind.	110,00	102,05	90,00	91,85
739	Ind. (sem. 7,95%) (1982-1987) 10ª emissione Credito ind.	110,20	102,25	99,18	92,03
740	16% Italsider (1982-1997) 11ª emissione Credito ind.	108,70	100,70	97,83	90,63
741	Ind. (sem. 7,55%) (1983-1988) 12ª emissione Credito ind.	107,85	100,30	97,07	90,27
742	Ind. (sem. 7,55%) (1983-1988) 13ª emissione Credito ind.	108,20	100,65	97,38	90,59
743	Ind. (sem. 7,15%) (1983-1988) 14ª emissione Credito ind.	107,25	100,10	96,53	90,09
744	Ind. (sem. 7,15%) (1983-1988) 15ª emissione Credito ind.	107,25	100,10	96,53	90,09
745	Ind. (sem. 7,05%) (1983-1988) 16ª emissione	105,70	98,65	95,13	88,79
746	Ind. (sem. 7,05%) (1983-1988) 17ª emissione	106,45	99,40	95,81	89,46
747	Ind. (sem. 7,10%) (1983-1988) 18ª emissione	105,50	98,40	94,95	88,56
748	Ind. (sem. 7,10%) (1983-1998) 19ª emissione	104,30	97,20	93,87	87,48
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
749	3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
750	4% ord.	94,00	92,00	84,60	82,80
751	5%	80,85	78,35	72,77	70,52
752	6% Conv.	75,15	72,15	67,64	64,94
753	6% ord.	71,80	68,80	64,62	61,92
754	7%	71,50	68,00	64,35	61,20
755	9% (1975-1991)	85,15	80,65	76,64	72,59
756	9% (1975-1996)	85,90	81,40	77,31	73,26
757	9% (1975-2001)	73,50	69,00	66,15	62,10
758	13,50% (5.le) 1980 1ª emissione	105,75	99,00	95,18	89,10
759	13,50% (5.le) 1981 1ª emissione	105,75	99,00	95,18	89,10
760	13,50% (10.le) 1980 1ª emissione	107,65	100,90	96,89	90,81
761	10,00% (15.le) 1978	89,05	84,05	80,15	75,65
762	10,00% (15.le) 1979	88,10	83,10	79,29	74,79
763	12,00% (15.le) 1979	95,15	89,15	85,64	80,24
764	12,00% (15.le) 1979 2ª emissione	100,45	94,45	90,41	85,01
765	12,00% (15.le) 1980 1ª emissione	95,85	89,85	86,27	80,87
766	13,00% (15.le) 1980 1ª emissione	105,25	98,75	94,73	88,88
767	13,50% (15.le) 1980 1ª emissione	107,05	100,30	96,35	90,27
768	15,00% (15.le) 1981 1ª emissione	113,30	105,80	101,97	95,22
769	10,00% (20.le) 1976 1ª emissione	87,55	82,55	78,80	74,30
770	10,00% (20.le) 1976 2ª emissione	86,65	81,65	77,99	73,49
771	10,00% (20.le) 1977 2ª emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
772	10% (20.le) 1978 1ª emissione	86,85	81,85	78,17	73,67
773	10% (20.le) 1978 2ª emissione	87,15	82,15	78,44	73,94
774	10% (20.le) 1979 1ª emissione	83,45	78,45	75,11	70,61

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
775	10% (20.le) 1979 2ª emissione	83,35	78,35	75,02	70,52
776	13,50% (20.le) 1980 1ª emissione	107,65	100,90	96,89	90,81
777	Ind. (sem. 7,60%) 1981-1991 1ª emissione	112,60	105,00	101,34	94,50
778	Ind. (sem. 7,60%) 1981-1991 2ª emissione	111,20	103,60	100,08	93,24
779	Ind. (sem. 7,60%) 1981-1991 3ª emissione	109,80	102,20	98,82	91,98
780	Ind. (sem. 7,60%) 1981-1991 4ª emissione	109,80	102,20	98,92	91,98
781	Ind. (sem. 7,60%) 1981-1991 5ª emissione	111,10	103,50	99,99	93,15
782	OO.PP. 6% ex 5	75,50	72,50	67,95	65,25
783	OO.PP. 6%	66,00	63,00	59,40	56,70
784	OO.PP. 7%	73,55	70,05	66,20	63,05
785	OO.PP. 10% (10.le) 1977	89,75	84,75	80,78	76,28
786	OO.PP. 10% (15.le) 1978 1ª emissione	92,70	87,70	83,43	78,93
787	OO.PP. 10% (15.le) 1978 2ª emissione	90,30	85,30	81,27	76,77
788	OO.PP. 10% (15.le) 1979	89,70	84,70	80,73	76,23
789	OO.PP. 12% (15.le) 1979	93,00	87,00	83,70	78,30
790	OO.PP. 12% (15.le) 1980 1ª emissione	94,90	88,90	85,41	80,01
791	OO.PP. 12% (15.le) 2ª emissione	101,45	95,45	91,31	85,91
792	OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1ª emissione	114,45	106,20	103,01	95,58
793	OO.PP. 10% (20.le) 1976	85,10	80,10	76,59	72,09
794	OO.PP. 10% (20.le) 1977	86,60	81,60	77,94	73,44
795	OO.PP. 10% (20.le) 1978 1ª emissione	85,50	80,50	76,95	72,45
796	OO.PP. 10% (20.le) 1978 2ª emissione	82,70	77,70	74,43	69,93
797	OO.PP. 12% (20.le) 1979	91,00	85,00	81,90	76,50
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
798	5% II serie	87,40	84,90	78,66	76,41
799	6% II e III serie conv.	86,90	83,90	78,21	75,51
800	6% (ex 5%)	79,00	76,00	71,10	68,40
801	7%	76,25	72,75	68,63	65,48
802	(1976-1996) 10% I	88,00	83,00	79,20	74,70
803	(1976-1996) 10% III	89,80	84,80	80,82	76,32
804	(1979-1999) 10% II	87,00	82,00	78,30	73,80
805	(1979-1999) 12% I	94,50	88,50	85,05	79,65
806	(1979-1999) 12% III	94,50	88,50	85,05	79,65
807	(1979-1999) 12% IV	93,50	87,50	84,15	78,75
808	6% OO.PP. (ex 5%)	85,40	82,40	76,86	74,16
809	6% OO.PP.	68,90	65,90	62,01	59,31
810	7% OO.PP.	69,25	65,75	62,33	59,18
	Monte dei Paschi di Siena:				
811	5%	102,50	100,00	92,25	90,00
812	6% conversione	88,00	85,00	79,20	76,50
813	6%	88,00	85,00	79,20	76,50
814	7%	88,50	85,00	79,65	76,50
815	10% (1977-1997) III emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
816	10% 1977-1997) II emissione	89,85	84,85	80,87	76,37
817	10% (1977-1997) IV emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
818	10% (1978-1998) I emissione	90,00	85,00	81,00	76,50

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Monte dei Paschi di Siena:				
819	10% (1978-1998) II emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
820	10% (1978-1998) III emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
821	10% (1979-1999) I emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
822	10% (1979-1999) II emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
823	10% (1979-1999) III emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
824	10% (1979-1999) V emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
825	OO.PP. 6% ex 5%	88,00	85,00	79,20	76,50
826	OO.PP. 6%	88,00	85,00	79,20	76,50
827	OO.PP. 7%	88,50	85,00	79,65	76,50
828	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
829	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
830	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
831	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
832	5%	88,55	86,05	79,70	77,45
833	6% conversione	73,50	70,50	66,15	63,45
834	6%	67,15	64,15	60,44	57,74
835	7%	80,15	76,65	72,14	68,99
836	9%	88,25	83,75	79,43	75,38
837	10% I serie 1976	86,55	81,55	77,90	73,40
838	10% II serie 1976	86,60	81,60	77,94	73,44
839	10% III serie 1976	87,05	82,05	78,35	73,85
840	10% IV serie 1977	86,45	81,45	77,81	73,31
841	11% V serie 1977	89,10	83,60	80,19	75,24
842	10% VI serie 1977	96,95	91,95	87,26	82,76
843	11% VII serie 1977	91,55	86,05	82,40	77,45
844	11% VIII serie 1977	91,35	85,85	82,22	77,27
845	11% IX serie 1978	91,00	85,50	81,90	76,95
846	10% X serie 1978	90,20	85,20	81,18	76,68
847	12% XI serie 1978-1988	100,75	94,75	90,68	85,28
848	11% XII serie 1978-1988	91,60	86,10	82,44	77,49
849	11% XIII serie 1978	92,00	86,50	82,80	77,85
850	11% XIV serie 1978	90,55	85,05	81,50	76,55
851	12% XV serie 1979	96,00	90,00	86,40	81,00
852	12% XVI serie 1979	98,60	92,60	88,74	83,34
853	12% XVII serie	96,00	90,00	86,40	81,00
854	5% Ind. XIX serie (1980-1995)	138,90	136,40	125,01	122,76
855	13% XX serie 1979	93,00	86,50	83,70	77,85
856	13% XXI serie 1979	92,70	86,20	83,43	77,58
857	13% XXII serie 1979	61,85	55,35	55,67	49,82
858	13% XXIII serie (1980-2000)	93,05	86,55	83,75	77,90
859	13% XXIV serie (1980-2000)	92,00	85,50	82,80	76,95
860	13,50% XXVII serie (1980-1985)	103,75	97,00	93,38	87,30
861	13,50% XXVIII serie (1980-1985)	103,75	97,00	93,38	87,30
862	13,50% XXIX serie (1980-1990)	100,45	93,70	90,41	84,33
863	13,50% XXX serie (1980-2000)	96,60	89,85	86,94	80,87
864	13,50 XXXI serie (1980-2000)	98,70	91,95	88,83	82,76
865	Ind. (sem. 7,25%) XXXII serie (1980-1991)	108,75	101,50	97,88	91,35

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
866	Ind. 5% XXIII serie (1981-1991)	122,50	120,00	110,25	108,00
867	Ind. (sem. 7,25%) XXXIV serie (1981-1996)	109,80	102,55	98,82	92,30
868	16,50% XXXV serie (1981-1996)	115,30	107,05	103,77	96,35
869	16,50% XXXVI serie (1981-2001)	115,25	107,00	103,73	96,30
870	16,50% XXXVII serie (1981-1986)	109,25	101,00	98,33	90,90
871	Ind. (sem. 7,70%) XXXVIII serie (1981-1991)	110,30	102,60	99,27	92,34
872	Ind. (sem. 7,70%) XXXIX serie (1981-1991)	110,00	102,30	99,00	92,07
873	Ind. (sem. 7,70%) XL serie (1981-1996)	110,55	102,85	99,50	92,57
874	Ind. (sem. 7,70%) XLI serie (1981-1991)	110,20	102,50	99,18	92,25
875	18% XLII serie (1981-2001)	123,50	114,25	111,15	102,83
876	Ind. (sem. 7,70%) XLIV serie (1982-1997)	110,95	103,25	99,86	92,93
877	Ind. (sem. 7,70%) XLV serie (1982-1997)	111,65	103,95	100,49	93,56
878	Ind. (sem. 7,70%) XLVI serie (1982-1997)	110,50	102,80	99,45	92,52
879	17,50% XLVII serie (1982-2002)	121,00	112,25	108,90	101,03
880	Ind. 5% LXVIII serie (1982)	115,00	110,00	103,50	99,00
881	Ind. 7,70% L serie (1982)	110,20	102,50	99,18	92,25
882	Ind. 7,70% LI serie (1982)	110,05	102,35	99,05	92,12
883	Ind. 7,70% LII serie (1982)	110,20	102,50	99,18	92,25
884	17,50% LIII serie (1982)	122,50	113,75	110,25	102,38
885	7,50% LIV serie (1983) indicizzato	107,45	99,95	96,71	89,96
886	7,50% LV serie (1983) indicizzato	107,50	100,00	96,75	90,00
887	7,50% LVI serie (1983) indicizzato	107,50	100,00	96,75	90,00
888	6% OO.PP. (ex 5%)	61,35	58,35	55,22	52,52
889	6% OO.PP.	69,50	66,50	62,55	59,85
890	7% OO.PP.	77,10	73,60	69,39	66,24
891	9% OO.PP.	87,75	83,25	78,98	74,93
892	10% OO.PP. 1ª 1976-1991	92,15	87,15	82,94	78,44
893	10% OO.PP. 2ª 1976-1991	91,35	86,35	82,22	77,72
894	10% OO.PP. 3ª 1976-1991	91,55	86,55	82,40	77,90
895	11% OO.PP. 4ª 1977-1992	95,05	89,55	85,55	80,60
896	11% OO.PP. 5ª 1977-1987	100,00	94,50	90,00	85,05
897	12% OO.PP. 6ª 1977-1992	98,75	92,75	88,88	83,48
898	12% OO.PP. 7ª 1977-1992	102,30	96,30	92,07	86,67
899	12% OO.PP. 8ª 1977-1992	99,45	93,45	89,51	84,11
900	12% OO.PP. 9ª 1977-1987	102,35	96,35	92,12	86,72
901	12% OO.PP. 10ª 1978-1993	98,75	92,75	88,88	83,48
902	12% OO.PP. 11ª 1978-1998	101,55	95,55	91,40	86,00
903	12% OO.PP. 13ª 1978-1993	98,45	92,45	88,61	83,21
904	13% OO.PP. 14ª 1979-1994	102,20	95.70	91,98	86,13
905	9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emissione (1979-1989)	123,80	119,30	111,42	107,37
906	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	96,40	89,90	86,76	80,91
907	Ind. (sem. 7,25%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	109,40	102,15	98,46	91,94
908	13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1997)	106,60	99,85	95,94	89,87
909	Ind. (sem. 7,10%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	109,05	101,95	98,15	91,76
910	Ind. (sem. 7,25%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	109,10	101,85	98,19	91,67
911	Ind. (sem. 7,25%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	108,75	101,50	97,88	91,35
912	Ind. (sem. 7,70%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	110,65	102,95	99,59	92,66
913	Ind. (sem. 7,70%) OO.PP. 25ª serie (1982)	110,25	102,55	99,23	92,30

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
914	Ind. (sem. 7,70%) OO.PP. 26ª serie (1982)	110,25	102,55	99,23	92,30
915	17,50% OO.PP. 27ª serie (1982)	115,75	107,00	104,18	96,30
916	17,50% OO.PP. 28ª serie (1982)	120,50	111,75	108,45	100,58
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
917	6% ventennale s.o.	92,75	89,75	83,48	80,78
918	9% decennale (1976-1986) 1ª emissione	96,35	91,85	86,72	82,67
919	9% decennale (1976-1986) 2ª emissione	104,45	99,95	94,01	89,96
920	10% decennale (1977-1987)	98,20	93,20	88,38	83,88
921	10% decennale (1977-1987) 2ª emissione	97,90	92,90	88,11	83,61
922	10% decennale s.o. (1978-1988)	95,45	90,45	85,91	81,41
923	10% decennale s.o. (1978-1988)	93,80	88,80	84,42	79,92
924	10% decennale s.o. (1979-1989)	93,50	88,50	84,15	79,65
925	13% decennale (1979-1989)	101,80	95,30	91,62	85,77
926	13% decennale (1980-1990)	106,75	100,25	96,08	90,23
927	13% decennale (1980-1990) 2ª emissione	103,55	97,05	93,20	87,35
928	13% decennale (1980-1990) 3ª emissione	105,85	99,35	95,27	89,42
929	7% quind. s.o. III emissione	99,50	96,00	89,55	86,40
930	7% quind. s.o. IV emissione	96,05	92,55	86,45	83,30
931	7% quind. s.o. V emissione	94,65	91,15	85,19	82,04
932	7% quind. s.o. VI emissione	92,65	89,15	83,39	80,24
933	7% quind. s.o. VII emissione	94,10	90,60	84,69	81,54
934	7% quind. (1973-1988) VIII emissione	93,55	90,05	84,20	81,05
935	7% quind. (1974-1989) IX emissione	92,90	89,40	83,61	80,46
936	8% quind. (1974-1989) I emissione	87,25	83,25	78,53	74,93
937	8% quind. (1974-1989) II emissione	88,75	84,75	79,88	76,28
938	8% quind. (1975-1990) I emissione	84,95	80,95	76,46	72,86
939	8% quind. (1975-1990) II emissione	88,60	84,60	79,74	76,14
940	9% quind. (1976-1991) I emissione	91,85	87,35	82,67	78,62
941	9% quind. (1976-1991) II emissione	93,20	88,70	83,88	79,83
942	10% quind. (1976-1991)	86,25	81,25	77,63	73,13
943	10% quind. (1977-1992)	90,25	85,25	81,23	76,73
944	10% quind. (1977-1992) II emissione	89,75	84,75	80,78	76,28
945	10% quind. (1978-1993)	91,50	86,50	82,35	77,85
946	10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	87,80	82,80	79,02	74,52
947	10% quind. s.o. (1979-1994)	88,95	83,95	80,06	75,56
948	13% quind. s.o. (1979-1994)	102,50	96,00	92,25	86,40
949	13% quind. s.o. (1980-1995)	100,50	94,00	90,45	84,60
950	7% vent. I em. s.o. (1971-1991)	86,25	82,75	77,63	74,48
951	7% vent. II em. s.o. (1972-1992)	82,30	78,80	74,07	70,92
952	7% vent. III em. s.o. (1972-1992)	84,60	81,10	76,14	72,99
953	7% vent. IV em. s.o. (1973-1993)	82,65	79,15	74,39	71,24
954	7% vent. V em. s.o. (1973-1993)	83,30	79,80	74,97	71,82
955	7% vent. VI em s.o. (1974-1994)	82,90	79,40	74,61	71,46
956	8% vent. s.o. (1974-1994)	77,70	73,70	69,93	66,33
957	8% vent. s.o. (1975-1995)	81,25	77,25	73,13	69,53
958	8% vent. s.o. (1976-1996)	73,15	69,15	65,84	62,24
959	9% vent. s.o. (1976-1996) 1ª emissione	83,95	79,45	75,56	71,51
960	9% vent. s.o. (1976-1996) 2ª emissione	83,70	79,20	75,33	71,28

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
961	10% vent. s.o. (1977-1997)	92,30	87,30	83,07	78,57
962	13% vent. s.o. CD (1979-1986)	105,65	99,15	95,09	89,24
963	6% s.s. export (1965-1989)	72,05	69,05	64,85	62,15
964	7% s.s. svil. ind. serie D	98,30	94,80	88,47	85,32
965	8% s.s. svil. ind. serie D	95,40	91,40	85,86	82,26
966	7% s.s. svil. ind. serie E	98,25	94,75	88,43	85,28
967	8% s.s. svil. ind. serie E	93,05	89,05	83,75	80,15
968	7% s.s. svil. ind. serie F	97,10	93,60	87,39	84,24
969	8% s.s. svil. ind. serie F	93,40	89,40	84,06	80,46
970	7% s.s. svil. ind. serie G	94,35	90,85	84,92	81,77
971	9% s.s. svil. ind. serie G	92,00	87,50	82,80	78,75
972	7% s.s. svil. ind. serie H	92,10	88,60	82,89	79,74
973	8% s.s. svil. ind. serie H	95,50	91,50	85,95	82,35
974	10% s.s. svil. ind. serie H	96,60	91,60	86,94	82,44
975	7% s.s. svil. ind. serie I	94,20	90,70	84,78	81,63
976	8% s.s. svil. ind. serie M	78,50	74,50	70,65	67,05
977	10% s.s. svil. ind. serie M	97,75	92,75	87,98	83,48
978	10% s.s. svil. ind. serie N	96,50	91,50	86,85	82,35
979	8% s.s. svil. ind. serie O	84,90	80,90	76,41	72,81
980	10% s.s. svil. ind. serie O	99,70	94,70	89,73	85,23
981	9% s.s. svil. ind. serie P	88,35	83,85	79,52	75,47
982	9% s.s. svil. ind. serie Q	87,00	82,50	78,30	74,25
983	10% s.s. svil. ind. serie R	83,50	78,50	75,15	70,65
984	10% s.s. svil. ind. serie S	87,25	82,25	78,53	74,03
985	10% s.s. svil. ind. serie L	95,25	90,25	85,73	81,23
986	10% s.s. svil. ind. serie T	92,50	87,50	83,25	78,75
	Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
987	9%	84,30	79,80	75,87	71,82
988	10% (1976-1996)	86,00	81,00	77,40	72,90
989	10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
990	10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
991	10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
992	10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
993	10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55
994	12% (1980-2000) serie G	105,00	99,00	94,50	89,10
995	12% (1980-2000) serie H	105,00	99,00	94,50	89,10
996	12% (1980-2000) serie I	105,00	99,00	94,50	89,10
997	12% (1981-2001) serie L	105,00	99,00	94,50	89,10
998	16,50% (1981-2001) serie M	110,25	102,00	99,23	91,80
999	16,50% (1981-2001) serie N	110,25	102,00	99,23	91,80
1000	17% (1982-2002) serie O	111,50	103,00	103,35	92,70
1001	17% (1983-2003) serie P	111,50	103,00	100,35	92,70
1002	15,50% (1984-1999)	109,75	102,00	98,78	91,80
1003	16,50% (1984-1999)	110,25	102,00	99,23	91,80
1004	16,50% (1984-2004)	110,25	102,00	99,23	91,80

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Mediocredito Centrale:				
1005	10% (1977-1985)	102,60	97,60	92,34	87,84
1006	13,50% (1980-1986)	106,00	99,25	95,40	89,33
1007	7,25% T.V. (1980-1986)	108,75	101,50	97,88	91,35
1008	13,50% (1981-1987)	108,75	102,00	97,88	91,80
1009	7,25% T.V. (1981-1987)	110,40	103,15	99,36	92,84
1010	7,25% T.V. (1981-1987)	110,75	103,50	99,68	93,15
1011	7,50% T.V. (1982-1987)	108,45	100,95	97,61	90,86
1012	7,05% T.V. (1982-1987)	115,80	108,75	104,22	97,88
1013	7,50% T.V. (1982-1988)	108,80	101,30	97,92	91,17
1014	17,50% (1982-1987)	125,25	116,50	112,73	104,85
1015	7,05% (1983-1989)	104,65	97,60	94,19	87,84
	Mediocredito Regione Lombardia:				
1016	7% (1973-1988)	93,65	90,15	84,29	81,14
1017	13% (1979-1989) I emissione	100,10	93,60	90,09	84,24
1018	13% (1979-1987) II emissione	103,00	96,50	92,70	86,85
1019	13% (1979-1987) III emissione	101,00	94,50	90,90	85,05
1020	13% (1979-1987) IV emissione	99,15	92,65	89,24	83,39
1021	Ind. (sem. 7,75%) (1980-1985) II emissione	107,75	100,00	96,98	90,00
1022	Ind. (sem. 7,45%) (1980-1985) III emissione	108,70	101,25	97,83	91,13
1023	Ind. (sem. 7,35%) (1981-1986) I emissione	107,35	100,00	96,62	90,00
1024	Ind. (sem. 7,35%) (1981-1986) II emissione	107,70	100,35	96,93	90,32
1025	Ind. (7,50%) (1981-1986) III emissione	109,25	101,75	98,33	91,58
1026	Ind. (sem. 7,40%) (1981-1986) IV emissione	109,25	101,85	98,33	91,67
1027	18% (1982-1996) II emissione	113,00	104,00	101,70	93,60
1028	17,50% (1982-1986) III emissione	115,25	106,50	103,73	95,85
1029	Ind. (sem. 7,10%) (1982-1987) I emissione	107,85	100,75	97,07	90,68
1030	Ind. (sem. 7,55%) (1982-1987) VI emissione	109,85	102,30	98,87	92,07
1031	Ind. (sem. 7,50%) (1982-1987) VII emissione	110,65	103,15	99,59	92,84
1032	17,50% (1982-1987) IX emissione	115,10	106,35	103,59	95,72
1033	7,55% (1983-1988) ind. II emissione	107,50	99,95	96,75	89,96
1034	17% (1983-1988) III emissione	115,00	106,50	103,50	95,85
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioram.:				
1035	Serie E 5% (1958-1988)	89,40	86,90	80,46	78,21
1036	Serie F (5% 1963-1993)	67,10	64,60	60,39	58,14
1037	Serie G 6% (1970-1995)	63,60	60,60	57,24	54,54
1038	Serie H 7% s.s.	74,25	70,75	66,83	63,68
1039	Serie HB 7% vent.	95,25	91,75	85,73	82,58
1040	Serie I 8%	88,90	84,90	80,01	76,41
1041	Serie 75/L 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
1042	Serie 77/M 10%	99,00	94,00	89,10	84,60
1043	Serie O 10% (1979-1999)	92,35	87,35	83,12	78,62
1044	Serie N 10% (1978-1998)	94,50	89,50	85,05	80,55
1045	Serie Q 16% (1981-2001)	124,00	116,00	111,60	104,40
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1046	6% XXVI	102,90	99,90	92,61	89,91
1047	6% XXVII	90,50	87,50	81,45	78,75
1048	7% XXVIII	94,70	91,20	85,23	82,08
1049	7% XXIX	94,40	90,90	84,96	81,81

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1050	7% XXX 1970-1987	101,65	98,15	91,49	88,34
1051	7% XXXIII em. non optate 1982-1988	103,30	99,80	92,97	89,82
1052	7% XXXIV em. 1971-1991	90,45	86,95	81,41	78,26
1053	7% XXXV em. 1972-1987	87,40	83,90	78,66	75,51
1054	37 - 7% 1973-1994	83,10	79,60	74,79	71,64
1055	38 - 7% 1973-1994	82,90	79,40	74,61	71,46
1056	39 - 7% 1973-1991	84,80	81,30	76,32	73,17
1057	40 - 7% 1973-1993	100,65	97,15	90,59	87,44
1058	41 - 8% 1974-1992	88,40	84,40	79,56	75,96
1059	42 - 8% 1974-1994	81,95	77,95	73,76	70,16
1060	46 - 8% 1975-1990	95,25	91,25	85,73	82,13
1061	48 - 10% 1975-1986	100,90	95,90	90,81	86,31
1062	49 - 10% 1975-1993	87,20	82,20	78,48	73,98
1063	51 - 10% 1976-1986	106,45	101,45	95,81	91,31
1064	52 - 10% 1976-1987	104,40	99,40	93,96	89,46
1065	54 - 10% 1977-1988	98,75	93,75	88,88	84,38
1066	56 - 12% 1977-1989	101,15	95,15	91,04	85,64
1067	60 - 12% 1978-1990	101,10	95,10	90,99	85,59
1068	65 - 12% 1978-1986	105,40	99,40	94,86	89,46
1069	67 - 11% 1978-1989	96,60	91,10	86,94	81,99
1070	69 - 13% 1978-1988	105,50	99,00	94,95	89,10
1071	75 - 13% 1979-1985	112,00	105,50	100,80	94,95
1072	76 - 13,50% 1980-1986	108,30	101,55	97,47	91,40
1073	77 - 13,50% 1980-1988	107,50	100,75	96,75	90,68
1074	78 - 13,50% 1980-1988	107,75	101,00	96,98	99,90
1075	81 - Ind. (sem. 7,50%) (1981-1986)	120,70	113,20	108,63	101,88
1076	86 - 18% (1981-1988)	119,65	110,65	107,69	99,59
1077	Ind. (sem. 7,35%) (1981-1986) II emissione s.s.	109,55	102,20	98,60	91,98
1078	Ind. (sem. 7,40%) (1981-1986) III emissione s.s.	111,10	103,70	99,99	93,33
1079	Ind. (sem. 7,55%) (1981-1986) IV emissione s.s.	111,70	104,15	100,53	93,74
1080	Ind. (sem. 7,50%) (1981-1986) V emissione s.s.	109,65	102,15	98,69	91,94
1081	Ind. (sem. 7,55%) (1981-1986) VI emissione s.s.	108,75	101,20	97,88	91,08
1082	Ind. (sem. 7,60%) (1982-1990) opt. VII emissione s.s.	110,95	103,35	99,86	93,02
1083	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991)	92,00	88,50	82,80	79,65
1084	Sez. Aut. Nav. 7% (1970-1987)	95,50	92,00	85,95	82,80
1085	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990)	97,75	92,75	87,98	83,48
1086	IMI s.s. CIR OPT (1985-1991) Ind. 7,20% opt.	101,70	94,50	91,53	85,05
1087	IMI s.s. Interfund (1982-1987) ex Warrant Tel Quel	155,00	155,00	139,50	139,50
1088	IMI R2 SS (1981-1991) 14%	155,50	148,50	139,95	133,65
1089	IMI 2R1 SS (1981-1986) Tel Quel	187,40	187,40	168,66	168,66
1090	IMI 2R2 SS (1982-1992) Tel Quel	156,75	156,75	141,08	141,08
1091	IMI 3R1 SS (1982-1986) Tel Quel	174,00	174,00	156,60	156,60
1092	IMI 3R2 SS (1982-1992) Tel Quel 15%	157,70	150,20	141,93	135,18
1093	IMI CIR SS IND (1985-1991) 5,20% non opt.	118,20	[illegible]	106,38	101,70
1094	IMI UNICEM SS (1984-1990) 14%	120,00	[illegible]	108,00	101,70
1095	IMI SS Interfund. cum Warrent	180,00	[illegible]	162,00	162,00

86A1358

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assistenza logistica negli aeroporti civili agli equipaggi di volo dei Canadairs CL-215 impegnati nella campagna antincendi boschivi. (Ordinanza n. 701/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 602/FPC/ZA del 7 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 17 agosto 1985, con cui veniva assicurata, per l'anno 1985, l'assistenza logistica negli aeroporti civili agli equipaggi di volo dei Canadairs CL-215 impegnati nella campagna antincendi boschivi;

Considerato che l'Aeronautica militare, che concorre in detta campagna antincendi con quattro Canadairs CL-215 del 15° Stormo di Ciampino, ha richiesto con telex datato 27 febbraio 1986 il rinnovo, per l'anno 1986, dell'assistenza logistica disposta con la sopra citata ordinanza n. 602/FPC/ZA del 7 agosto 1985;

Tenuto conto della nota del Servizio emergenze - COAU n. 47 del 13 dicembre 1985 con cui si esprime parere favorevole al rinnovo dell'assistenza di cui sopra;

Ritenuto opportuno riconfermare ai predetti equipaggi per l'anno 1986 una assistenza di scalo analoga a quella riservata agli equipaggi di volo negli aeroporti dell'Aeronautica militare;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Agli equipaggi di volo dei Canadairs CL-215 del 15° Stormo di Ciampino, viene riconfermata, per l'anno 1986, l'assistenza logistica negli aeroporti civili, con le stesse modalità disposte dall'ordinanza n. 602/FPC/ZA del 7 agosto 1985 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2371

Integrazione all'ordinanza n. 653/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 concernente ulteriore proroga della sospensione dei termini di cui all'art. 1, punto 2, dell'ordinanza n. 216/FPC/ZA del 16 maggio 1984 relativi alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili (sfratti). (Ordinanza n. 702/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 46, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791;

Considerato che la citata legge ha sostituito il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 791/1985;

Vista la propria ordinanza n. 671/FPC/ZA del 14 gennaio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1986, con la quale, per uniformità di principi, si è estesa la disposizione contenuta nel citato comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 791/1985 alla sospensione dei provvedimenti di rilascio di immobili nei comuni terremotati dell'Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Ravvisata l'opportunità, anche per aderire a richieste dei sindaci interessati, di uniformare la disciplina degli sfratti in tutte le zone terremotate, estendendo la disposizione dell'art. 2, comma 5 e 5-*bis* del citato decreto-legge n. 791 anche ai comuni colpiti dai terremoti del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La disposizione di cui all'ordinanza n. 653/FPC/ZA del 20 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, non si applica ai provvedimenti di rilascio degli immobili fondati sulla morosità del conduttore e del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 e, in ogni caso, ai provvedimenti relativi a unità immobiliari adibite ad uso diverso da quello abitativo.

Art. 2.

L'ordinanza n. 671/FPC/ZA del 14 gennaio 1986 è revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2372

Proroga relativa alla presentazione dei progetti edilizi unitari nei comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 703/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984 e n. 632/FPC/ZA del 4 novembre 1985 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 222 del 13 agosto 1984, n. 253 del 13 settembre 1984 e n. 262 del 7 novembre 1985;

Viste le reiterate richieste dei sindaci dei comuni terremotati intese ad ottenere la proroga dei termine per la presentazione dei progetti edilizi unitari, relativi alle unità immobiliari individuate ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 632/FPC/ZA del 4 novembre 1985, sopra citata, in quanto i rilevanti disagi dovuti alle recenti diffuse avversità atmosferiche hanno ostacolato, atteso l'esiguo numero di tecnici disponibili, la redazione delle perizie in tempo utile;

Ravvisata la opportunità di aderire alle predette richieste, tenuto conto dell'effettivo carattere di eccezionalità del maltempo nei mesi scorsi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 632/FPC/ZA del 4 novembre 1985, citata nelle premesse, concernente la presentazione dei progetti edilizi unitari-relativi alle unità immobiliari individuate, entro il 15 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 1 della predetta ordinanza, è prorogato al 15 giugno 1986.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2373

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 705/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 364/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, n. 490/FPC/ZA del 16 febbraio 1985, n. 564/FPC/ZA del 17 giugno 1985, n. 621/FPC/ZA del 15 ottobre 1985 e n. 674/FPC/ZA del 20 gennaio 1986, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984, n. 285 del 16 ottobre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 50 del 27 febbraio 1985, n. 147 del 24 giugno 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985 e n. 23 del 29 gennaio 1986;

Considerato che le abitazioni danneggiate dal sisma del maggio 1984 presentano tuttora uno stato di inagibilità;

Visto il tele 27/208 DIV.P.C. in data 13 marzo 1986, con il quale il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e che hanno trovato autonoma sistemazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di sei mesi, indacato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e n. 380/FPC/ZA, citate in premessa, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2375

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 7 marzo 1986, n. 1069, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Cooperativa edilizia Regina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 21 ottobre 1982 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

«Cooperativa edilizia ripristino e ristrutturazione - C.E.R.R. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo, costituita il 20 settembre 1977 per rogito notaio dott. Ermete Buoso di Spilimbergo;

«Cooperativa edilizia Zenit - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 24 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

«Comunitat di Chenti - Cooperativa di arte, informazione e spettacolo a r.l.», con sede in S. Daniele del Friuli, costituita il 10 settembre 1979 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia;

«Cooperativa edilizia Unione italiana ciechi - sezione provinciale di Pordenone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

«Centro didattico musicale italiano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 settembre 1975 per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine;

«Cooperativa Centro Paluzza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Paluzza, costituita il 18 luglio 1981 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo;

«Cooperativa agricola avianese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aviano, costituita il 30 novembre 1976 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Latteria sociale di Pagnacco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pagnacco, costituita il 18 novembre 1974 per rogito notaio dottor Giampaolo Missio di Tricesimo;

«Latteria sociale di S. Giacomo di Ragogna - Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giacomo di Ragogna, costituita il 20 febbraio 1974 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

«Cooperativa agricola di Cimpello - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cimpello, costituita il 13 dicembre 1973 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Centro agricolo zootecnico del gemonese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 novembre 1982 per rogito notaio dott. Mauro Marcello di Gemona del Friuli;

«Ageco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 21 febbraio 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

«Cooperativa tra impiegati dello Stato e degli enti pubblici purché contribuenti della INA-CASA-NIMBO Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 1° settembre 1958 per rogito notaio dott. Concetto Squatrito di S. Daniele del Friuli;

«Cooperativa per la ricostruzione di Torlano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torlano di Nimis, costituita il 28 luglio 1977 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

«Vega - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita l'11 novembre 1963 per rogito notaio dott. Bruno Privileggio di Udine;

«Edil-Udine Seconda - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 18 febbraio 1982 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine;

«Gala - Soc. coop. edilizia fra dipendenti pubblici e privati a r.l.», con sede in Udine, costituita il 7 dicembre 1970 per rogito notaio dottor Livio Rubini di Udine;

«La Fonte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 3 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giancarlo Suitner di Udine;

«Cooperativa edilizia Olmo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 13 ottobre 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia;

«S.P.D. - Società a proprietà divisa - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Udine, costituita il 30 settembre 1975 per rogito notaio dottor Roberto Cutrupia di Sedegliano;

«Coop. edlizia R.A.I. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 22 febbraio 1967 per rogito notaio dott. Ezio Galante di Trieste;

«Esacasa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 29 aprile 1958 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste;

«Rinascita edilizia di Ovedasso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ovedasso di Moggio Udinese, costituita il 10 febbraio 1979 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo;

«La Vittoria dei braccianti - Soc. coop. a r.l.»,con sede in Gorizia, costituita il 10 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Concetta Maria Costa di Gorizia.

86A2310

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi e all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Vasciano»

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 marzo 1986, n. 177, la S.n.c. Vasciano di Luzzi Aldo e Francesco Maria, con sede in Todi, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi e ad adeguare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Vasciano», che contrassegnano i contenitori di vetro, alle nuove norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

86A2416

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 18 febbraio 1986, n. 4.

Decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6. Criteri e limiti di deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, degli interessi passivi a fronte di interessi o altri proventi esenti da imposta, di obbligazioni pubbliche e altre obbligazioni.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e Milano

e, p.c.:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

§ 1 - *Indeducibilità degli interessi passivi a fronte di interessi o di altri proventi esenti da imposta di obbligazioni e titoli similari.*

Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1985, ha introdotto alcuni correttivi volti ad eliminare effetti pregiudizievoli all'Erario connessi ad operazioni di indebitamento da parte di soggetti esercenti attività d'impresa e ad investimenti in obbligazioni pubbliche e private fruttanti interessi o altri proventi esenti da imposta. Siffatte situazioni consentivano la formazione di interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa, a fronte di proventi esenti e come tali esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti, rispettivamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il legislatore, conservando il regime esonerativo di cui fruiscono gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni pubbliche e di altre obbligazioni esenti, ha sancito la indeducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, degli interessi passivi fino a concorrenza dei predetti interessi ed altri proventi esenti delle obbligazioni pubbliche e private ed ha apportato le conseguenziali modifiche nei criteri di calcolo del rapporto di deducibilità degli eventuali residui interessi passivi ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il primo comma dell'art. 1 del suindicato decreto-legge n. 791 dispone infatti che, agli effetti della determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'art. 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito d'impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche indicate nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e delle altre obbligazioni esenti, sottoscritte acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (28 novembre 1984). Ai fini della disposizione in esame hanno rilevanza anche gli interessi esenti conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli se l'acquisto è avvenuto a partire da tale data, e ciò per espressa statuizione contenuta nella seconda parte di detto primo comma.

§ 2 - *Ambito soggettivo di applicazione*

Per espressa disposizione del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791 destinatari della nuova disciplina sono le società di capitali e gli enti ad esse equiparati indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nonché tutti gli altri soggetti che siano titolari di redditi d'impresa, secondo la definizione che ne è data dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

In particolare, oltre alle predette società di capitali ed enti ad esse equiparati, sono destinatari in ogni caso del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le altre società di persone ad esse equiparate a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, i cui redditi ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 6 dello stesso decreto sono sempre considerati redditi d'impresa, mentre le persone fisiche (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) e gli enti non commerciali (art. 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598) sono soggetti al predetto nuovo regime solo se esercenti attività d'impresa.

Il nuovo regime di cui al provvedimento in esame spiega efficacia anche nei confronti delle imprese minori che per il triennio 1985-87 sono soggette, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, alla determinazione forfetaria del reddito d'impresa, essendo nel comma 9 dell'art. 2 di detto decreto prevista, oltre alla riduzione forfetaria dei ricavi secondo le percentuali stabilite nella tabella *B* allegata al decreto medesimo, anche la ulteriore deduzione degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti.

Va tenuto presente altresì che la disposizione del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791, limitativa della deducibilità degli interessi passivi, spiega efficacia anche

quando le imprese, individuali e societarie, conseguono interessi e proventi di titoli esenti per il tramite delle società di persone di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e pertanto tra gli interessi e proventi di obbligazioni pubbliche ed altre obbligazioni esenti, fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione, devono essere computati anche quelli conseguiti per il tramite di società di persone di cui al richiamato art. 5 del decreto n. 597 del 1973. Infatti il regime tributario stabilito per tali società e per i loro soci è imperniato sul principio della trasparenza, come risulta chiaramente non solo dal citato art. 5 ma da numerose altre norme dello stesso decreto n. 597 (articoli 8, seconda parte; 10, lettera *a)*; 13, terzo comma; 19, n. 8; 52, terzo comma ecc.) e di altri decreti delegati (p.es. articoli 6 e 27, primo comma, seconda parte del decreto n. 600 del 1973): principio che, enunciato anche con ampio riferimento ai «redditi» delle società in questione dalla legge delega per la riforma tributaria (art. 2, n. 3, seconda parte), non può non coinvolgere anche i redditi da esse conseguiti in esenzione fiscale. Esso comporta, com'é noto, che l'esenzione si trasferisce dalla società ai soci; ma comporta altresì che quando per una disposizione di legge al possesso dei redditi esenti sono collegate particolari conseguenze nella determinazione dell'imponibile indirettamente limitative dell'esenzione, la disposizione deve necessariamente operare, coerentemente alle sue specifiche finalità e indipendentemente dalla distribuzione o meno, anche nella determinazione dell'imponibile delle imprese socie (siano società, di qualsiasi tipo, o persone fisiche). Queste, pertanto, devono portare a riduzione degli interessi passivi deducibili, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, gli interessi o proventi da obbligazioni esenti conseguiti dalla società di persone delle quali sono socie (beninteso, stante il divieto della doppia imposizione, se e nella misura in cui tali interessi e proventi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile di quest'ultima), facendone indicazione nell'apposito spazio, riservato alle annotazioni, dei quadri dei modelli di dichiarazione 740, 750 e 760 relativi al reddito d'impresa.

È da rilevare che nei riguardi delle imprese di allevamento di animali, per la parte di essi non rientrante nei limiti della potenzialità dei terreni secondo le norme dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, i nuovi criteri di deducibilità degli interessi passivi trovano ovviamente applicazione soltanto se la parte eccedentaria del reddito dell'allevamento viene determinata con i normali criteri del reddito d'impresa e non con quelli automatici previsti dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

§ 3 - *Ambito oggettivo*

Ai fini della determinazione dell'ammontare degli interessi ed altri proventi esenti da imposta da comparare con gli interessi passivi, di qualunque natura, occorre individuare le obbligazioni pubbliche delle quali sono generati gli interessi esenti e che determinano fino a concorrenza del loro importo l'indeducibilità degli interessi passivi.

Al riguardo non si pongono particolari problemi, atteso che il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge in argomento fa esplicito riferimento alle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, le quali pertanto si identificano con quelle ivi indicate e cioè: titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

Tra le obbligazioni pubbliche di cui al citato art. 31 vanno ricompresi i titoli speciali del debito pubblico (certificati speciali di credito del Tesoro al portatore), da assegnare alle aziende ed istituti di credito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649, per il consolidamento del credito d'imposta da essi vantato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Detti titoli infatti, della durata di 10 anni e rimborsabili in 10 quote annuali costanti mediante estrazione a sorte, fruttano interessi annui del 9,50 per cento con godimento 1° luglio 1984 — riconducibili al particolare regime di esenzione previsto dall'anzidetto art. 31 — giusta quanto disposto dal Ministero del tesoro con decreto 24 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 28 luglio 1984.

Si osserva che con decreto del Ministro del tesoro del 17 maggio 1985, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 6 giugno 1985, è stata disposta l'emissione dei titoli anzidetti e la relativa attribuzione a ciascuna azienda o istituto di credito secondo le modalità ivi previste. Pertanto detti titoli e i relativi proventi vanno compresi nel prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi, approvato con il decreto ministeriale del 28 gennaio 1985 di cui al successivo paragrafo 6.

Si evidenzia che, ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791, nel testo emendato dalla legge di conversione, rientrano nella sfera di incidenza del decreto stesso oltre alle obbligazioni pubbliche esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, anche le altre obbligazioni emesse da società private o da enti ed istituti pubblici esenti da imposta in virtù di particolari disposizioni normative, alcune di carattere permanente ed altre di carattere temporaneo.

Restano pertanto attratte nell'ambito applicativo del provvedimento in questione le altre obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica numeri

598 e 601 del 1973 i cui interessi, premi ed altri frutti concorrono a formare il reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per metà del loro ammontare, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 e sono esenti, oltre che dall'imposta locale sui redditi, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, ricorrendo le condizioni ivi previste.

Rientrano altresì nella sfera d'incidenza del provvedimento gli interessi maturati su tali titoli esenti da imposta in virtù di accordi internazionali o di leggi relative ad enti o organi internazionali, giusta il disposto di cui all'art. 41 del richiamato decreto n. 601 del 1973 (come per esempio, gli interessi delle obbligazioni Ceca, Euratom, ecc.).

Con riguardo alle obbligazioni di cui al richiamato art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, si puntualizza che nella locuzione ivi usata «interessi, premi ed altri frutti concorrono a formare il reddito complessivo . . . per metà del loro ammontare», e configurato un regime tributario di esenzione, sia pure limitatamente al 50 per cento dei proventi, con la conseguenza sopraccennata che l'importo corrispondente a detta metà dei proventi deve essere tenuto in conto ai fini della indeducibilità degli interessi passivi.

Le obbligazioni esenti come innanzi individuate hanno rilevanza ai fini dell'esclusione degli interessi passivi deducibili anche quando rappresentino investimenti obbligatori per statuto o per legge ai fini della normale attività di impresa, quali quelli per la costituzione delle riserve obbligatorie e delle riserve tecniche, o vengano depositate a cauzione per i servizi resi allo Stato o ad altri enti pubblici ovvero quando rappresentino impiego transitorio di mera liquidità.

Si osserva inoltre che per effetto dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, debbono ritenersi comprese nell'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento in esame anche i titoli similari alle obbligazioni e cioè, i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e da società che esercitano la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 19 febbraio 1923, n. 510, nonché i titoli in serie o di massa rispondenti ai seguenti requisiti indicati nel citato art. 10:

l'essere titoli di serie o di massa, e cioè come si desume dai lavori preparatori della legge n. 649 del 1983, valori mobiliari offerti al pubblico in conformità con le disposizioni della legge 23 marzo 1983, n. 77;

l'avere una scadenza fissa non inferiore a 18 mesi;

il contenere l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata;

il non attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo nella gestione stessa.

Rientrano, infine, nella sfera di applicazione del provvedimento in rassegna le cedole acquistate separatamente dai titoli, esenti da imposta, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 791 in esame.

Al riguardo si osserva che l'acquisto delle cedole separatamente dal titolo, costituisce un autonomo investimento di capitale, i cui interessi esenti sono pari alla differenza tra il valore del rimborso alla data di scadenza delle cedole stesse ed il suo corrispondente valore attuale, calcolato in base al tasso di emissione o di riferimento del prestito. Detti interessi dovranno essere tenuti a calcolo ai fini della quantificazione degli interessi passivi indeducibili. Analogamente si procede per la determinazione degli interessi o altri redditi di capitali esenti afferenti al titolo privo delle cedole. La determinazione delle componenti reddituali attinenti alle varie parti che si generano a seguito dell'anzidetta operazione (singole cedole e titolo privo di cedole) risulterà agevolata dall'indicazione nelle parti stesse del prezzo di emissione e dei dietimi giornalieri d'interesse.

Va sottolineato che si devono ricomprendere tra gli altri proventi delle obbligazioni esenti anche le maggiori somme, rispetto al prezzo di emissione, ricevute dal possessore alla scadenza delle obbligazioni stesse, applicandosi il normale regime di imposizione o quello agevolativo con riguardo all'intero rendimento dei titoli senza distinzione fra frutti periodici o meno.

§ 4 - *Individuazione della data di acquisizione delle obbligazioni e delle relative cedole*

Le obbligazioni pubbliche e le altre obbligazioni in argomento possono essere possedute a seguito di sottoscrizione delle stesse o in dipendenza di atti di compravendita ovvero a titolo di pegno o in usufrutto.

Relativamente al pegno — annoverabile fra i diritti reali di garanzia — è opportuno ricordare, con riferimento all'ipotesi di pegno di cosa fruttifera prevista dall'art. 2791 del codice civile, che il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Al riguardo si precisa che il negozio di pegno non comporta l'attribuzione di compensi al creditore pignoratizio, assolvendo esso ad una mera funzione di garanzia per l'adempimento dell'obbligazione sottostante, dato che nella fattispecie normativa di cui al citato art. 2791 del codice civile, il creditore, pur potendo apprendere i frutti dei titoli obbligazionari ricevuti in pegno, deve, tuttavia, imputarli a soddisfazione delle sue ragioni di credito e pertanto il regime fiscale di esenzione di tali frutti non ha influenza nei confronti del creditore. Qualora, invece, il negozio di pegno contenga un'apposita clausola pattizia

in virtù della quale il creditore pignoratizio può fare suoi i frutti maturati sui titoli senza il vincolo della predetta imputazione, ovvero l'operazione di pegno è inserita in un rapporto nel quale non resta, in concreto, rispettata la predetta ordinaria funzione del pegno, il creditore stesso dovrà tenerli a calcolo per la determinazione degli interessi passivi non deducibili e per la compilazione del prescritto prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi, in conformità al disposto di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge in esame.

Per quanto attiene all'individuazione dei titoli da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare degli interessi attivi e altri proventi esenti fino a concorrenza del quale gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione, si deve fare riferimento alla data, purché certa e sicura, dell'acquisto e cioè al momento in cui il cedente e il cessionario hanno manifestato la volontà rispettivamente di vendere e di acquistare i titoli in parola, in coerenza con quanto si evince dai resoconti della seduta della commissione Finanza e tesoro e della discussione in aula al Senato del 23 gennaio 1985, nella parte in cui si afferma che «ogni riferimento ai titoli sottoscritti o acquistati vuol significare un contratto obbligatorio — di sottoscrizione e di acquisto — anteriore al 28 novembre anche se la consegna dei titoli è avvenuta in un momento successivo». Tale principio si applica anche quando l'acquisto dei titoli avviene mediante la stipulazione dei contratti cosiddetti di borsa, ivi compresi i contratti a termine ed i contratti di riporto. Si rammenta, infatti, che nella vendita a termine di titoli di credito, tra i quali si annoverano le obbligazioni, gli interessi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima dello scadere del termine pattuito, ove siano stati riscossi dal venditore, vanno accreditati al compratore ai sensi dell'art. 1531 del codice civile.

Lo stesso articolo è applicabile alla seconda fase del contratto di riporto — la quale si configura come una vendita a termine — con la conseguenza che il riportatore deve accreditare al riportato gli interessi maturati dopo la conclusione del contratto e da lui riscossi prima della scadenza del termine. E ciò in virtù dell'art. 1550 dello stesso codice, il quale stabilisce che i diritti accessori inerenti a titoli dati a riporto spettano al riportato e che al riporto stesso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1531 e seguenti del codice civile, riguardanti la vendita a termine dei titoli di credito.

§ 5 - *Ambito temporale*

Il decreto-legge innanzi illustrato è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984 ed è stato convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1985. Le misure recate dal provvedimento con le quali viene esclusa o limitata la deducibilità degli interessi passivi, e dei costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica, spiegano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla suindicata data del 28 novembre 1984, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del provvedimento stesso e come si evince dal terzo comma del precedente art. 1, secondo cui il prospetto ivi prescritto deve contenere l'indicazione dei titoli obbligazionari posseduti nel periodo d'imposta e delle cedole acquisite separatamente e, distintamente, di quelli acquisiti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché dei relativi proventi. Ne discende che, agli effetti della determinazione degli interessi deducibili dal reddito d'impresa, secondo i nuovi limiti, vanno considerate soltanto le obbligazioni acquisite dal 28 novembre 1984 e i relativi interessi o altri proventi maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Si evidenzia che tale riferimento temporale vale anche per le altre obbligazioni esenti alle quali è stato esteso, in sede di conversione in legge, l'ambito di applicazione del decreto-legge n. 791, con la conseguenza che anche per esse è operante il principio della indeducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi. E ciò nel riflesso che i nuovi criteri di deducibilità degli interessi passivi trovano la loro giustificazione nell'esigenza di neutralizzare gli effetti fiscali derivanti dal regime di esenzione di cui fruiscono i titoli obbligazionari, esigenza che è comune tanto alle obbligazioni indicate nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 quanto alle altre obbligazioni esenti. Induce peraltro a pervenire a tale conclusione la circostanza che la locuzione «e delle altre obbligazioni esenti» è stata inserita nello stesso corpo del primo comma dell'art. 1 dopo le parole «... delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» e prima delle parole «sottoscritte, acquistate ..., a decorrere dalla data di entrata del presente decreto». È appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione non sarebbe coerente con la *ratio* del provvedimento in argomento e avrebbe determinato ingiustificate disparità di trattamento tributario in presenza di identiche situazioni.

Si precisa infine che i titoli speciali del debito pubblico descritti nel precedente § 3, avuti in pagamento dalle banche in estinzione dei loro crediti d'imposta, non rientrano, per le aziende ed istituti di credito assegnatari, nella sfera di applicazione del provvedimento in esame, dato che sono da considerare acquisiti in data anteriore al 28 novembre 1984, come risulta dagli atti parlamentari.

§ 6 - *Prospetto delle obbligazioni esenti*

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge in argomento, fa obbligo ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo, come identificati nel precedente § 2 e che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, di allegare alla

propria dichiarazione dei redditi un prospetto redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta e di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

Al riguardo si rammenta che è stato già emanato il previsto decreto del Ministro delle finanze in data 28 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1985, approvativo del modello per la compilazione del suindicato prospetto, corredato delle note illustrative per facilitarne la compilazione stessa.

Si evidenzia che nel suddetto modello, in conformità del quale va redatto il prospetto, sono state considerate anche le altre obbligazioni esenti da imposta in virtù di specifiche norme agevolative, diverse da quelle indicate nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, emesse oltre che dalle società private, anche da enti ed istituti pubblici, in coerenza con il disposto di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791, come integrato dalla legge di conversione.

Conseguentemente, i soggetti obbligati alla redazione del prospetto che ne occupa, devono indicare anche le altre obbligazioni esenti diverse da quelle di cui al surrichiamato art. 31, anche se il terzo comma dell'art. 1 del provvedimento in rassegna considera soltanto le obbligazioni pubbliche e non anche le altre obbligazioni esenti, per mancanza di coordinamento tra il decreto-legge n. 791 e la relativa legge di conversione.

Occorre, infine, precisare che nel prospetto devono essere indicati tutti i titoli obbligazionari esenti e le cedole acquistate separatamente dai titoli posseduti nel periodo di imposta e non soltanto quelli che risultino esistenti come rimanenze alla chiusura del periodo d'imposta stesso, al fine di consentire l'identificazione dei titoli acquisiti a decorrere dal 28 novembre 1984 e l'esatta quantificazione dei relativi proventi da confrontare con gli interessi passivi, in aderenza alle finalità perseguite dalla nuova disciplina in esame.

Restano, peraltro, tuttora operanti i criteri di valutazione delle rimanenze finali dei titoli obbligazionari e similari di cui all'art. 64, in correlazione con il precedente art. 62, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, come modificato dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853.

Ne consegue che, nell'ipotesi di obbligazioni appartenenti alla stessa categoria omogenea, formata tenendo conto anche del termine di scadenza, acquistate in parte fino al 27 novembre 1984 ed in parte a decorrere dal 28 novembre dello stesso anno, le successive cessioni effettuate a partire da quest'ultima data possono essere imputate, in applicazione del criterio LIFO, agli acquisti più recenti e, per la residua parte, all'ammontare dei titoli esistenti al 27 novembre 1984.

Va posto in rilievo che, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo quarto comma, nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche e le altre obbligazioni e tutte le relative cedole, si considerano acquisite dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 791 del 1984. Si rileva, inoltre, che la falsità delle indicazioni nel prospetto è punita con le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e cioè con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

§ 7 - *Conseguenti modificazioni al regime di deducibilità degli interessi e dei costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.*

Il secondo comma dell'art. 1 del provvedimento in esame stabilisce inoltre che gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti di cui al primo comma sono ammessi in deduzione ai sensi del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, senza tener conto di detti interessi o proventi esenti ai fini del rapporto ivi previsto.

Si ricorda che l'anzidetto primo comma del citato art. 58 stabilisce che gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi compresi quelli che fruiscono di esenzioni esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 58 in questione, come è stato chiarito con circolare n. 3 del 2 febbraio 1976, prot. 9/010-76, contiene una presunzione assoluta in forza della quale gli interessi passivi, quale componente negativa, ineriscono sia ai redditi di impresa imponibili sia a quelli esenti, nella proporzione in cui i ricavi e proventi imponibili stanno all'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi compresi quelli esenti da imposta. Da ciò consegue che la deducibilità degli interessi passivi basata sul calcolo proporzionale preclude sia al contribuente che agli uffici la possibilità di dimostrare, in relazione a singole fattispecie, l'afferenza, in tutto o in parte, degli interessi stessi ai proventi imponibili o a quelli esenti.

Come conseguenza della indeducibilità degli interessi passivi disposta dal primo comma dell'art. 1 del provvedimento in esame, nel secondo comma del medesimo articolo è stabilito che gli interessi e gli altri proventi maturati su obbligazioni pubbliche e su altre obbligazioni esenti, non vanno ricompresi, fino a concorrenza dei predetti interessi passivi indeducibili, nell'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi e cioè nel denominatore del suindicato rapporto proporzionale previsto dal primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Il predetto coefficiente di deducibilità va applicato anche per la determinazione della quota deducibile degli altri costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica di cui al secondo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. Infatti il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791 in sede di conversione è stato integrato con le parole «come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica», allo scopo appunto di consentirne la deduzione sulla base degli stessi criteri e limiti già stabiliti per la deducibilità degli interessi passivi, assicurandosi in tal modo l'applicazione di un unico coefficiente di deducibilità.

In presenza di interessi o altri proventi esenti relativi a titoli acquisiti posteriormente al 27 novembre 1984 e sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi si ha che:

a) se gli interessi passivi sono di importo inferiore o uguale agli interessi o altri proventi delle obbligazioni pubbliche ed altre obbligazioni esenti da imposta, essi sono fiscalmente indeducibili;

b) se gli interessi passivi sono di importo superiore agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni pubbliche e private esenti, di essi è deducibile soltanto la parte eccedente detti interessi e proventi esenti e nei limiti stabiliti nel primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, senza tuttavia includere tra gli elementi del denominatore del rapporto ivi previsto gli interessi e proventi esenti per la parte di essi corrispondente all'ammontare degli interessi passivi non ammessi in deduzione. In pratica per determinare l'ammontare deducibile occorre raffrontare gli interessi passivi con quelli attivi esenti da imposta ed applicare sulla relativa differenza il coefficiente di deducibilità calcolato in base alla seguente proporzione:

$$A : B = X : 100$$

dove A rappresenta l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, B l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli costituiti dai redditi esenti ed esclusi tra questi ultimi gli interessi e proventi delle obbligazioni pubbliche ed altre obbligazioni esenti per la parte corrispondente agli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 791, e X la percentuale degli interessi deducibili;

c) per i costi ed oneri non suscettibili di imputazione specifica: nell'ipotesi sub *a)* essi sono deducibili in base alla percentuale risultante dal rapporto proporzionale di cui al primo comma dell'art. 58, e l'importo degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni esenti da non includere nel denominatore del rapporto stesso corrisponde all'intero importo degli interessi passivi; nell'ipotesi sub *b)*, invece, detti costi ed oneri sono deducibili in base allo stesso coefficiente applicato per la parte eccedente degli interessi passivi.

Per comodità di consultazione si riproduce, in allegato alla presente circolare, il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente circolare alla Direzione generale delle imposte dirette di questo Ministero, gli uffici distrettuali e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1984, N. 791 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 28 novembre 1984), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE.

Redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Art. 1.

1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (1), del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (2), *e delle altre obbligazioni esenti* sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

2. *Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (3), ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.*

3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (4).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

86A2404

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 73, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di agraria, siti in piazza S. Francesco, Gallina di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1986, ore 8,30;

seconda prova scritta: 23 aprile 1986, ore 8,30.

86A2526

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 aprile 1986, ore 8,30;

seconda prova scritta: 23 aprile 1986, ore 16.

86A2527

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;
2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;
3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazionne di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso a quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 luglio 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1986

Il Presidente. PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 170

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (1) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 marzo 1986.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) ....,

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... sito in .... via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data,..................

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ed eventuale recapito telefonico..................

Visto: si autentica la firma del sig. (5) ....

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2380

Aumento, da sei a otto, del numero dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Firenze;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera esecutiva;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi insufficienze di personale della delegazione regionale per la Toscana con sede in Firenze;

Ritenuta non opportuna la riapertura dei termini dato l'elevato numero di domande di partecipazione pervenute;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopra indicato, sono aumentati da sei a otto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1986
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 169

86A2379

Diario delle prove scritte dei concorsi a quattro posti di segretario o revisore da destinare a Genova, otto posti di segretario o revisore da destinare a Torino, sette posti di segretario o revisore da destinare a Venezia.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di segretario o revisore da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986) si svolgeranno in Genova, presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, via all'Opera Pia n. 15, rione Albaro, nei giorni 24 e 25 giugno 1986, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso a otto posti di segretario o revisore da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1986) si svolgeranno in Torino, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24 (aule n. 1 e n. 3), nei giorni 1 e 2 luglio 1986, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso a sette posti di segretario o revisore da destinare agli uffici della Corte con sede in Venezia (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1986) si svolgeranno in Venezia, presso l'istituto tecnico commerciale «Paolo Sarpi» Fondamenta S. Giustina, nei giorni 20 e 21 giugno 1986, con inizio alle ore 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 luglio 1986, sarà data comunicazione dei luoghi, dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei rimanenti concorsi.*

86A2523

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, ai seguenti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero:

a) *Stabilimento ospedaliero di Conselve:*

un posto del servizio di psichiatria.

b) *Stabilimento ospedaliero di Monselice:*

un posto della divisione di medicina generale;
un posto della divisione di chirurgia generale;
un posto della divisione di pediatria;
un posto della divisione di neurologia;
un posto della divisione di urologia;
un posto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto del servizio di radiologia;
due posti del servizio di pronto soccorso e rianimazione.

c) *Stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco:*

un posto della divisione di medicina generale;
un posto della divisione di chirurgia generale;
un posto della divisione di pediatria;
un posto della divisione di neurologia;
un posto della divisione di geriatria;
un posto del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A2447

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale medico presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

due posti di assistente medico in formazione dell'area funzionale di chirurgia - divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina - divisione di nefrologia e dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Potenza.

86A2468

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario cardiologo;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

86A2252

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

86A2355

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

RUOLO SANITARIO

Area funzionale di medicina:

un posto di primario - disciplina: radiologia diagnostica per il presidio ospedaliero di Giussano;
un posto di primario - disciplina: laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche per il presidio ospedaliero di Giussano.

Area funzionale prevenzione e sanità pubblica:

un posto di assistente medico - disciplina: medicina del lavoro;
un posto di psicologo collaboratore per il servizio psichiatrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti pescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Meda (Milano).

86A2423

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ad esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica - area funzionale medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale medicina;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale chirurgia;

due posti di assistente medico di medicina nucleare - area funzionale medicina;

un posto di assistente medico di nefrologia - area funzionale medicina;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia - area funzionale medicina;

due posti di assistente medico di medicina generale - area funzionale medicina;

un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale medicina;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale chirurgia;

un posto di psicologo collaboratore.

Ruolo tecnico:

due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa gestione personale dell'U.S.L. in Garbagnate Milanese (Milano).

86A2448

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico a cinque posti di educatore professionale - operatore professionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 67

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di educatore professionale - operatore professionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 67.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Garbagnate Milanese (Milano).

86A2356

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di assistente medico appartenente all'area funzionale di medicina - disciplina di nefrologia;

un posto di veterinario collaboratore appartenente all'area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di veterinario collaboratore appartenente all'area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di chimico collaboratore;

un posto di direttore amministrativo presso il servizio per l'amministrazione del personale e l'esercizio dell'attività amministrativa;

un posto di vice direttore amministrativo presso il servizio economico finanziario e per le attività economali, provveditoriali e di gestione del patrimonio;

un posto di operatore professionale coordinatore - logopedista;

tre posti di operatore professionale coordinatore - terapista della riabilitazione;

sei posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

sei posti di operatore professionale collaboratore ostetrica;

quattro posti di operatore tecnico - per le attività di lavanderia;

quattro posti di operatore tecnico - per le attività di guardaroba e sartoria;

due posti di operatore tecnico magazziniere;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

86A2425

REGIONE SARDEGNA

Aumento del numero dei posti di concorsi per l'assunzione di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Il numero dei posti dei sottoelencati concorsi presso l'unità sanitaria locale n. 7, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 5836 della *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1985, è elevato dell'entità a fianco di ciascuno indicata:

assistente medico in formazione per l'area funzionale di medicina: da quattro a sei posti (uno medicina generale; uno pneumologia);

assistente medico in formazione per l'area funzionale di chirurgia: da quattro a sette posti (uno chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; uno di ortopedia-traumatologia; uno anestesia e rianimazione);

operatore professionale di prima categoria: infermiere/a professionale da quindici a venti posti.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nei bandi originari.

86A2444

REGIONE PIEMONTE

Concorso a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 48

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti pescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato ((Vercelli).

86A2461

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 63

Il numero dei posti del concorso a coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 63, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficile* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1986, è elevato da due a tre.

86A2428

Integrazione del bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 69.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 69, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985 che viene integrato come segue:

due posti di vice direttore amministrativo di cui uno assegnato al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale e uno assegnato al servizio tecnico-economale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A2487

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto di medicina generale (profilo professionale: medici);
un posto di assistente psicologo (profilo professionale: psicologi).

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo del servizio provveditorato economato tecnico (profilo professionale: direttore amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

86A2445

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 76

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 76, a:

un posto di primario ospedaliero di malattie infettive;
quindici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Casale Monferrato (Alessandria).

86A2422

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di radioterapia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

86A2424

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;
un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
due posti di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

86A2449

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di neurologia del P.O. «Garibaldi» presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di neurologia del P.O. «Garibaldi», presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Catania.

86A2462

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale RM/17

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale RM/17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio sanitario dell'U.S.L. in Roma.

86A2486

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente sociale collaboratore

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

86A2427

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di recupero, rieducazione funzionale e fisioterapia;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

86A2451

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «V. EMANUELE II» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico presso il centro di riabilitazione e recupero funzionale (disciplina equiparata a geriatria) della sede di Firenze.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il centro di riabilitazione e recupero funzionale (disciplina equiparata a geriatria) della sede di Firenze (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

86A2450

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 78 del 4 aprile 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

Città di Frosinone: Concorso nazionale di idee per la realizzazione della sede comunale.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- ***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221